

I

(Atti legislativi)

DECISIONI

DECISIONE 2013/755/UE DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2013

relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea

(«Decisione sull'associazione d'oltremare»)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 203,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) La presente decisione sostituisce la decisione 2001/822/CE del Consiglio ⁽¹⁾ che si applica fino al 31 dicembre 2013. A norma dell'articolo 62 della decisione 2001/822/CE, il Consiglio stabilisce le disposizioni da prevedere in vista dell'ulteriore applicazione dei principi di cui agli articoli da 198 a 202 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
- (2) Nelle conclusioni del 22 dicembre 2009 sulle relazioni tra l'UE e i paesi e territori d'oltremare (PTOM) il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare una proposta legislativa volta a rivedere la decisione sull'associazione d'oltremare entro luglio 2012. Il Consiglio ha

approvato la proposta della Commissione di fondare il futuro partenariato tra l'Unione e i PTOM su tre grandi pilastri: 1) il miglioramento della competitività; 2) il rafforzamento della capacità di adattamento; e 3) la riduzione della vulnerabilità e la promozione della cooperazione e dell'integrazione fra i PTOM e altri partner e regioni vicine.

- (3) La Commissione ha organizzato una consultazione pubblica tra giugno e ottobre 2008 e ha proposto una serie di orientamenti per una nuova decisione sull'associazione. I risultati di tale consultazione sono stati sintetizzati in una comunicazione del 6 novembre 2009 dal titolo «Elementi di un nuovo partenariato tra l'UE e i paesi e territori d'oltremare (PTOM)».

- (4) Il TFUE e il diritto derivato non si applicano automaticamente ai PTOM, fatta eccezione per alcune disposizioni che dispongono espressamente il contrario. I PTOM, che non sono paesi terzi né fanno parte del mercato unico, devono adempiere gli obblighi commerciali stabiliti per i paesi terzi, in particolare per quanto riguarda le norme di origine, il rispetto delle norme sanitarie e fitosanitarie e le misure di salvaguardia.

- (5) La relazione speciale tra l'Unione e i PTOM dovrebbe fondarsi non più sull'impostazione classica della cooperazione allo sviluppo, ma piuttosto su un partenariato reciproco per sostenere lo sviluppo sostenibile dei PTOM. Inoltre, la solidarietà tra l'Unione e i PTOM dovrebbe basarsi sulle loro relazioni speciali e sulla loro appartenenza alla stessa «famiglia europea».

⁽¹⁾ Decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1).

- (6) Il contributo della società civile allo sviluppo dei PTOM può essere migliorato rafforzando le organizzazioni della società civile in tutti gli ambiti di cooperazione.

- (7) Data la posizione geografica dei PTOM, la cooperazione tra essi e i paesi vicini, nonostante la diversa posizione dei diversi soggetti di una determinata zona geografica nei confronti del diritto dell'Unione, dovrebbe essere perseguita nell'interesse di tutte le parti, rivolgendo particolare attenzione alle questioni di interesse comune e alla promozione dei valori e delle norme dell'Unione. Inoltre, i PTOM possono fungere da piattaforme o centri di eccellenza regionali nelle rispettive regioni.
- (8) L'Unione dovrebbe sostenere le politiche e le strategie di un PTOM in un settore di interesse reciproco sulla base dei bisogni specifici, del potenziale e delle scelte del PTOM in questione.
- (9) L'associazione dovrebbe puntare a garantire la conservazione, il ripristino e l'uso sostenibile della biodiversità e dei servizi ecosistemici quale elemento fondamentale per conseguire uno sviluppo sostenibile.
- (10) I PTOM ospitano una vasta biodiversità terrestre e marina. I cambiamenti climatici potrebbero incidere sull'ambiente naturale dei PTOM e costituire una minaccia per il loro sviluppo sostenibile. L'adozione di misure a favore della conservazione della biodiversità e dei servizi ecosistemici, della riduzione dei rischi di catastrofi, della gestione sostenibile delle risorse naturali e della promozione dell'energia sostenibile contribuirebbe all'adeguamento ai cambiamenti climatici e all'attenuazione dei loro effetti nei PTOM.
- (11) Nelle relazioni tra l'Unione e i PTOM dovrebbe essere riconosciuto il ruolo importante che i PTOM potrebbero svolgere nel contribuire agli impegni assunti dall'Unione nel quadro degli accordi multilaterali in tema di ambiente.
- (12) È importante aiutare i PTOM a ridurre la loro dipendenza dai combustibili fossili e, di conseguenza, la loro vulnerabilità collegata all'accesso ai combustibili e alla volatilità dei prezzi, rendendo così le loro economie più resistenti e meno vulnerabili agli shock esterni.
- (13) L'Unione potrebbe aiutare i PTOM a ridurre la loro vulnerabilità alle catastrofi e sostenere le azioni e le misure che intraprendono a tal fine.
- (14) Gli effetti della posizione isolata dei PTOM costituiscono un ostacolo alla loro competitività ed è quindi importante migliorarne l'accessibilità.
- (15) L'Unione e i PTOM riconoscono l'importanza dell'istruzione e della formazione professionale per lo sviluppo sostenibile dei PTOM.
- (16) I progressi nello sviluppo economico e sociale dei PTOM dovrebbero essere reciprocamente vantaggiosi ed essere mirati a rafforzare la competitività dell'economia dei PTOM, nonché ad assicurare il benessere e l'inclusione sociali, in particolare per i gruppi vulnerabili e i disabili. A tal fine, la cooperazione tra l'Unione e i PTOM dovrebbe prevedere lo scambio di informazioni e delle migliori prassi nei settori interessati, tra cui lo sviluppo delle competenze e la protezione sociale, oltre a promuovere i diritti dei disabili, nel rispetto dei principi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Inoltre, l'associazione tra l'Unione e i PTOM dovrebbero contribuire a promuovere il lavoro dignitoso, comprese le migliori pratiche in materia di dialogo sociale, nonché il rispetto delle norme fondamentali del lavoro, le pari opportunità, la non discriminazione e l'accessibilità nei PTOM e nelle regioni cui appartengono.
- (17) Il turismo potrebbe costituire un'area di cooperazione fra l'Unione e i PTOM. L'obiettivo della cooperazione dovrebbe essere sostenere gli sforzi che le autorità competenti dei PTOM compiono per trarre il massimo vantaggio dal turismo locale, regionale e internazionale e incentivare i flussi finanziari provenienti dai settori privati dell'Unione e da altre fonti a sostegno dello sviluppo del turismo nei PTOM. Dovrebbe essere rivolta particolare attenzione alla necessità d'integrare il turismo nella vita sociale, culturale ed economica delle popolazioni e alla tutela dell'ambiente.
- (18) L'incidenza delle malattie trasmissibili nei PTOM, come la *dengue* nella regione dei Caraibi e del Pacifico e la *Chikungunya* nella regione dell'Oceano Indiano, può avere effetti nefasti sulla salute e sull'economia. Oltre a diminuire la produttività delle popolazioni colpite, le epidemie nei PTOM possono avere pesanti ripercussioni sul turismo, che rappresenta uno dei pilastri di numerose economie dei PTOM. Considerato il numero elevato di turisti e di lavoratori migranti che si recano nei PTOM, questi ultimi sono esposti all'importazione di malattie infettive. Inversamente, il numero elevato di persone che tornano dai PTOM può costituire un veicolo di introduzione di malattie trasmissibili in Europa. È quindi fondamentale per la sostenibilità delle economie dei PTOM che dipendono fortemente dal turismo, garantire un «turismo sicuro».
- (19) L'associazione tra l'Unione e i PTOM dovrebbe tenere nel debito conto la diversità e l'identità culturale dei PTOM e contribuire alla loro salvaguardia.
- (20) L'Unione riconosce l'importanza di sviluppare un partenariato più attivo con i PTOM per quanto riguarda il buon governo e la lotta contro la criminalità organizzata, la tratta di esseri umani, il terrorismo e la corruzione.

- (21) La cooperazione in tema di commercio e questioni connesse tra l'Unione e i PTOM dovrebbe contribuire all'obiettivo di uno sviluppo economico sostenibile, dello sviluppo sociale e della protezione dell'ambiente.
- (22) L'evoluzione del contesto mondiale, che si traduce in una liberalizzazione ininterrotta degli scambi, tocca da vicino sia l'Unione, principale partner commerciale dei PTOM, che gli Stati ACP vicini ai PTOM e gli altri partner economici.
- (23) I PTOM sono ambienti insulari fragili che richiedono una protezione adeguata, tra l'altro per quanto attiene alla gestione dei rifiuti. Quanto ai rifiuti radioattivi, tale protezione è prevista ai sensi dell'articolo 198 del trattato Euratom e del relativo diritto derivato, fatta eccezione per la Groenlandia, a cui non si applica tale trattato. Relativamente ad altri rifiuti, occorrerebbe specificare quali norme dell'Unione vadano applicate nei confronti dei PTOM.
- (24) La presente decisione dovrebbe prevedere norme di origine più flessibili, comprese nuove possibilità di cumulo dell'origine. È opportuno consentire il cumulo non soltanto con i PTOM e con i paesi firmatari di accordi di partenariato economico (APE), ma anche, a determinate condizioni, per i prodotti originari di paesi con i quali l'Unione applica un accordo di libero scambio come pure per i prodotti introdotti nell'Unione in esenzione da dazi e da contingenti nell'ambito del sistema delle preferenze generalizzate dell'Unione ⁽¹⁾, sempre a determinate condizioni. Tali condizioni sono necessarie per impedire l'elusione delle norme commerciali e garantire il buon funzionamento delle disposizioni in materia di cumulo.
- (25) È opportuno aggiornare le procedure per la certificazione dell'origine PTOM, nell'interesse degli operatori e delle amministrazioni interessate nei PTOM. Le disposizioni relative alla cooperazione amministrativa tra l'Unione e i PTOM dovrebbero essere aggiornate di conseguenza.
- (26) È opportuno stabilire i metodi della cooperazione amministrativa e prevedere la possibilità di revocare temporaneamente il regime di trattamento preferenziale nei confronti della totalità o di parte dei prodotti provenienti dai PTOM in caso di frode, irregolarità o inosservanza sistematica delle norme relative all'origine dei prodotti, o di mancata cooperazione amministrativa. Inoltre, è opportuno stabilire disposizioni di salvaguardia e di vigilanza sufficientemente dettagliate. In tale modo le autorità competenti dei PTOM e dell'Unione, come anche gli operatori economici, potrebbero fare affidamento su norme e procedure chiare e trasparenti. Infine, è nell'interesse di tutte le parti garantire la corretta applicazione delle procedure e delle modalità che consentono ai PTOM di esportare merci verso l'Unione in esenzione da dazi e contingenti.
- (27) Tenuto conto degli obiettivi dell'integrazione e dell'evoluzione del commercio mondiale nel settore dei servizi e del diritto di stabilimento, occorre sostenere lo sviluppo dei mercati dei servizi e le opportunità d'investimento migliorando l'accesso dei servizi e degli investimenti dei PTOM al mercato dell'Unione. A tal riguardo, l'Unione dovrebbe offrire ai PTOM il miglior trattamento possibile concesso ad altri partner commerciali attraverso clausole globali della nazione più favorita e garantire al tempo stesso una maggiore flessibilità nelle loro relazioni commerciali limitando il trattamento concesso all'Unione dai PTOM a quello di cui beneficiano le altri grandi economie commerciali.
- (28) I diritti di proprietà intellettuale rappresentano un elemento fondamentale per stimolare l'innovazione e uno strumento per promuovere lo sviluppo economico e sociale. Essi consentono infatti ai paesi di tutelare le creazioni e i beni intellettuali. La protezione e l'applicazione di tali diritti contribuiscono ad agevolare gli scambi, la crescita e gli investimenti esteri, nonché a combattere i rischi per la salute e la sicurezza rappresentati dai prodotti contraffatti. I PTOM possono trarre vantaggio da una politica in materia di diritti di proprietà intellettuale, in particolare nel contesto della conservazione della biodiversità e dello sviluppo delle tecnologie.
- (29) Le misure sanitarie e fitosanitarie e gli ostacoli tecnici agli scambi possono ripercuotersi sugli scambi e richiedono pertanto l'instaurarsi di una cooperazione. La cooperazione in materia di commercio e di questioni attinenti al commercio dovrebbe inoltre comprendere le politiche di concorrenza e i diritti di proprietà intellettuale, che incidono sulla ripartizione equa dei profitti del commercio.
- (30) Affinché i PTOM possano partecipare, nelle migliori condizioni, al mercato interno dell'Unione come pure ai mercati regionali, subregionali e internazionali, è importante sviluppare le loro capacità nei settori pertinenti. In particolare occorre sviluppare le risorse umane e le competenze, dare impulso alle piccole e medie imprese, diversificare i settori economici e predisporre un quadro giuridico adeguato per creare un clima commerciale favorevole agli investimenti.
- (31) La cooperazione tra l'Unione e i PTOM nel settore dei servizi finanziari dovrebbe contribuire a creare un sistema finanziario più sicuro, solido e trasparente, che è essenziale per migliorare la stabilità finanziaria mondiale e favorire la crescita sostenibile. Gli sforzi in tale settore dovrebbero concentrarsi sull'allineamento con le norme concordate a livello internazionale e sul ravvicinamento della legislazione dei PTOM con l'acquis dell'Unione nel settore dei servizi finanziari. Un'attenzione particolare dovrebbe essere rivolta al rafforzamento delle capacità amministrative delle autorità dei PTOM, compreso nel settore della vigilanza.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).

- (32) L'aiuto finanziario ai PTOM dovrebbe essere ripartito in base a criteri uniformi, trasparenti ed efficaci, in funzione delle necessità e dei risultati conseguiti dai PTOM. Tali criteri dovrebbero tenere conto del numero di abitanti, del livello del prodotto interno lordo (PIL), del livello delle precedenti assegnazioni del Fondo europeo di sviluppo (FES) e degli svantaggi dovuti all'isolamento geografico dei PTOM.
- (33) A fini di efficienza, semplificazione e riconoscimento delle capacità di gestione delle autorità dei PTOM, le risorse finanziarie concesse ai PTOM dovrebbero essere gestite sulla base di un partenariato reciproco. Inoltre, le autorità dei PTOM dovrebbero assumere la responsabilità dell'elaborazione e dell'attuazione delle politiche concordate tra le parti quali strategie di cooperazione.
- (34) Le procedure relative al contributo finanziario dovrebbero delegare in particolare ai PTOM la responsabilità principale della programmazione e dell'attuazione della cooperazione per l'11° FES. La cooperazione, che dovrebbe svolgersi principalmente conformemente alla normativa territoriale dei PTOM, dovrebbe sostenere il monitoraggio, la valutazione e l'audit degli interventi programmati. Nel processo di programmazione e attuazione si dovrebbe tenere conto delle risorse amministrative e umane limitate dei PTOM. Inoltre, è necessario chiarire che i PTOM possono beneficiare di diverse fonti di finanziamento.
- (35) I PTOM possono partecipare ai gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT), conformemente al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾. La cooperazione regionale per i PTOM può pertanto consistere nella loro partecipazione a un GECT, conformemente alle disposizioni applicabili allo Stato membro a cui è connesso il PTOM. I membri PTOM di un GECT possono essere ammessi a beneficiare del finanziamento regionale.
- (36) Per tener conto degli sviluppi tecnologici e delle modifiche della legislazione doganale, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti recanti modifica delle appendici dell'allegato VI conformemente all'articolo 290 TFUE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Consiglio.
- (37) A norma della presente decisione, il Consiglio dovrebbe dare una risposta innovativa su tutte le summenzionate questioni, che sia coerente e consona alle diverse situazioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI DELL'ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE ALL'UNIONE

Capitolo 1

Disposizioni generali

Articolo 1

Finalità

1. La presente decisione istituisce un'associazione dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) all'Unione europea («associazione») che costituisce un partenariato, basato sull'articolo 198 TFUE, mirato a sostenere lo sviluppo sostenibile dei PTOM e a promuovere i valori e le norme dell'Unione nel mondo.

2. Le parti dell'associazione sono l'Unione, i PTOM e gli Stati membri cui sono connessi.

Articolo 2

Ambito di applicazione territoriale

L'associazione si applica ai PTOM elencati nell'allegato II del TFUE.

Articolo 3

Obiettivi, principi e valori

1. L'associazione tra l'Unione e i PTOM è improntata agli obiettivi, principi e valori comuni ai PTOM, agli Stati membri cui sono connessi e all'Unione.

2. L'associazione persegue gli obiettivi generali stabiliti dall'articolo 199 TFUE, vale a dire migliorare la competitività dei PTOM, rafforzare la loro capacità di adattamento, ridurre la loro vulnerabilità economica e ambientale e promuovere la cooperazione tra loro e gli altri partner.

3. Nel perseguire tali obiettivi, l'associazione deve rispettare i principi fondamentali della libertà, della democrazia, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dello stato di diritto, del buon governo e dello sviluppo sostenibile, che sono comuni a tutti i PTOM e agli Stati membri cui sono connessi.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19).

4. Non esistono discriminazioni derivanti dal sesso, dalla razza o dall'origine etnica, dalla religione o dalle convinzioni personali, da un handicap, dall'età o dalle tendenze sessuali nei settori di cooperazione menzionati nella presente decisione.

5. Le parti riconoscono reciprocamente il diritto di definire le loro politiche e le loro priorità in materia di sviluppo sostenibile, di fissare i propri livelli di tutela nazionale dell'ambiente e del lavoro, nonché di adottare o modificare di conseguenza le pertinenti disposizioni legislative e politiche, coerentemente con gli impegni assunti sulle norme e gli accordi internazionali riconosciuti. Nel far ciò, si adoperano per garantire livelli elevati di protezione dell'ambiente e del lavoro.

6. Le parti attuano la presente decisione secondo principi di trasparenza, sussidiarietà e ricerca dell'efficacia e tengono ugualmente conto dei tre pilastri dello sviluppo sostenibile dei PTOM, ossia sviluppo economico, sviluppo sociale e tutela dell'ambiente.

Articolo 4

Gestione dell'associazione

Alla gestione dell'associazione provvedono la Commissione e le autorità dei PTOM e, se del caso, lo Stato membro cui è connesso il PTOM, nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie.

Articolo 5

Interessi reciproci, complementarità e priorità

1. L'associazione costituisce il quadro del dialogo politico e della cooperazione sulle questioni di interesse reciproco.

2. Sarà privilegiata la cooperazione nei settori di interesse reciproco, ossia:

- a) la diversificazione economica delle economie dei PTOM, compresa la loro ulteriore integrazione nell'economia mondiale e regionale;
- b) la promozione della crescita verde;
- c) la gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità e dei servizi ecosistemici;
- d) l'adeguamento ai cambiamenti climatici e l'attenuazione dei loro effetti;
- e) la promozione delle iniziative per ridurre i rischi di catastrofi;

f) la promozione delle attività di ricerca, d'innovazione e di cooperazione scientifica;

g) la promozione degli scambi sociali, culturali ed economici tra i PTOM, i paesi vicini e altri partner.

3. La cooperazione nei settori di interesse reciproco mira a favorire l'autonomia dei PTOM e lo sviluppo delle loro capacità di elaborare, applicare e monitorare le strategie e le politiche di cui al paragrafo 2.

Articolo 6

Promozione dell'associazione

1. Allo scopo di rafforzare le relazioni tra di loro, l'Unione e i PTOM s'impegnano a far conoscere l'associazione presso i loro cittadini, promuovendo in particolare lo sviluppo delle relazioni e la cooperazione tra le autorità, il mondo accademico, la società civile e le imprese dei PTOM, da un lato, e i loro interlocutori nell'Unione, dall'altro.

2. I PTOM mettono in atto sforzi per consolidare e promuovere le loro relazioni con l'Unione nel suo insieme. Gli Stati membri sostengono tali sforzi.

Articolo 7

Cooperazione regionale, integrazione regionale e cooperazione con altri partner

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 della presente decisione, l'associazione mira a sostenere gli sforzi che compiono i PTOM per partecipare alle iniziative pertinenti di cooperazione internazionale, regionale e/o subregionale, nonché ai processi d'integrazione regionale o subregionale, conformemente alle loro aspirazioni e agli obiettivi e alle priorità definiti dalle loro autorità competenti.

2. A tal fine, l'Unione e i PTOM possono scambiare informazioni e migliori pratiche o stabilire qualsiasi altra forma di cooperazione e di coordinamento stretti con altri partner nel contesto della partecipazione dei PTOM a organizzazioni regionali e internazionali, se del caso mediante accordi internazionali.

3. L'associazione mira a sostenere la cooperazione tra i PTOM e altri partner nei settori di cooperazione indicati nelle parti seconda e terza della presente decisione. Al riguardo, l'obiettivo dell'associazione è di promuovere la cooperazione tra i PTOM e le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE, i paesi vicini ACP (Africa, Caraibi e Pacifico) e gli Stati non ACP. Per conseguire tale obiettivo, l'Unione deve migliorare il coordinamento e le sinergie tra i programmi di cooperazione sostenuti dai diversi strumenti finanziari dell'UE. L'Unione si adopera anche, ove appropriato, per associare i PTOM nei suoi organi di dialogo con i loro paesi vicini, siano essi Stati ACP o non ACP, e con le regioni ultraperiferiche.

4. Il sostegno alla partecipazione dei PTOM alle pertinenti organizzazioni di integrazione regionale sarà concentrato in particolare su quanto segue:

- a) sviluppo delle capacità delle pertinenti organizzazioni e istituzioni regionali di cui fanno parte i PTOM;
- b) iniziative regionali o subregionali quali l'attuazione delle politiche di riforma settoriali negli ambiti di cooperazione indicati nelle parti seconda e terza della presente decisione;
- c) sensibilizzazione e consapevolezza dei PTOM in merito agli effetti dei processi di integrazione regionale nei diversi settori;
- d) partecipazione dei PTOM allo sviluppo dei mercati regionali nel contesto di organizzazioni d'integrazione regionale;
- e) investimenti transfrontalieri tra i PTOM e i loro vicini.

Articolo 8

Partecipazione ai gruppi europei di cooperazione territoriale

Per l'applicazione dell'articolo 7, paragrafi da 1 a 3, della presente decisione, le iniziative di cooperazione o altre forme di cooperazione significano anche che le autorità pubbliche, le organizzazioni regionali e subregionali, le autorità locali e, se del caso, altri organi o istituzioni pubblici e privati (compresi i prestatori di servizi pubblici) di un PTOM possono partecipare a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) fatti salvi le norme e gli obiettivi delle attività di cooperazione della presente decisione e del regolamento (CE) n. 1082/2006, nonché conformemente alle disposizioni applicabili allo Stato membro a cui il PTOM è connesso.

Articolo 9

Trattamento specifico

1. L'associazione tiene conto della diversità dei PTOM in termini di sviluppo economico e capacità di beneficiare appieno della cooperazione e dell'integrazione regionali di cui all'articolo 7.
2. Un trattamento specifico è riservato ai PTOM isolati.
3. Per consentire ai PTOM isolati di superare gli ostacoli, strutturali o di altra natura, al loro sviluppo, tale trattamento specifico deve tener conto delle loro difficoltà specifiche, anche nel determinare il volume del sostegno finanziario e le relative condizioni.
4. L'elenco dei PTOM considerati come isolati figura nell'allegato I.

Capitolo 2

Attori della cooperazione

Articolo 10

Approccio generale

1. L'associazione si fonda su un ampio dialogo e su consultazioni su temi di interesse reciproco tra i PTOM, gli Stati membri cui sono connessi e la Commissione nonché, se del caso, la Banca europea per gli investimenti (BEI).
2. I PTOM organizzano, se del caso, dialoghi e consultazioni con autorità e organismi quali:
 - a) le autorità locali competenti e le altre autorità pubbliche;
 - b) le parti economiche e sociali;
 - c) ogni altro organismo appropriato in rappresentanza della società civile, i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione della parità tra uomini e donne.

Articolo 11

Attori della cooperazione

1. Gli attori della cooperazione nei PTOM comprendono:
 - a) le autorità governative dei PTOM;
 - b) le autorità locali dei PTOM;
 - c) i prestatori di servizi pubblici e le organizzazioni della società civile, come le associazioni sociali, professionali, dei datori di lavoro e sindacali, e le organizzazioni non governative locali, nazionali o internazionali;
 - d) le organizzazioni regionali e subregionali.
2. Gli Stati membri cui sono connessi i PTOM comunicano alla Commissione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente decisione quali sono le autorità governative o locali menzionate al paragrafo 1, lettere a) e b).

Articolo 12

Compiti degli attori non governativi

1. Gli attori non governativi possono intervenire nello scambio di informazioni e nelle consultazioni riguardanti la cooperazione, in particolare nell'elaborazione e nell'attuazione dell'assistenza, dei progetti o dei programmi in materia di cooperazione. Possono essere loro delegati poteri di gestione finanziaria per l'attuazione di tali progetti o programmi onde favorire le iniziative locali di sviluppo.

2. Gli attori non governativi ammissibili alla gestione decentrata dei progetti o programmi sono individuati di comune accordo tra le autorità dei PTOM, la Commissione e lo Stato membro cui è connesso il PTOM, tenendo conto delle questioni trattate, delle loro competenze e dei loro settori di attività. Il processo di individuazione viene svolto in ciascun PTOM, nell'ambito dell'ampio dialogo e delle consultazioni di cui all'articolo 10.

3. L'associazione mira a contribuire agli sforzi dei PTOM per potenziare le organizzazioni della società civile, in particolare per quanto riguarda la loro creazione e il loro sviluppo, nonché le disposizioni necessarie ad avviare la loro partecipazione alla progettazione, attuazione e valutazione delle strategie e dei programmi di sviluppo.

Capitolo 3

Quadro istituzionale dell'associazione

Articolo 13

Principi guida del dialogo

1. L'Unione, i PTOM e gli Stati membri cui sono connessi procedono regolarmente a un dialogo politico e globale.

2. Il dialogo si svolge in piena conformità delle rispettive competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie dell'Unione, dei PTOM e degli Stati membri cui sono connessi. Il dialogo è condotto in modo flessibile: può essere formale o informale e si svolge, al livello o nella forma adeguati, nel quadro di cui all'articolo 14.

3. Il dialogo consente ai PTOM di partecipare pienamente all'attuazione dell'associazione.

4. Nel quadro del dialogo è riservata un'attenzione particolare a precise questioni politiche d'interesse reciproco o d'importanza generale per il conseguimento degli obiettivi dell'associazione.

Articolo 14

Organi dell'associazione

1. L'associazione istituisce i seguenti organi di dialogo:

a) un forum di dialogo PTOM-UE («forum PTOM-UE») riunisce una volta all'anno le autorità dei PTOM, i rappresentanti degli Stati membri e la Commissione. I membri del Parlamento europeo, i rappresentanti della BEI e i rappresentanti delle regioni ultraperiferiche sono associati, se del caso, al forum PTOM-UE;

b) a intervalli periodici, la Commissione, i PTOM e gli Stati membri cui sono connessi procedono a consultazioni trilaterali. Tali consultazioni sono organizzate almeno quattro volte all'anno su iniziativa della Commissione o su richiesta del PTOM e degli Stati membri cui sono connessi;

c) di comune intesa tra i PTOM, gli Stati membri cui sono connessi e la Commissione, sono istituiti gruppi di lavoro di natura consultiva, per seguire l'attuazione dell'associazione, in forma adeguata alle questioni da affrontare. Tali gruppi di lavoro possono essere convocati su richiesta della Commissione, di uno Stato membro o di un PTOM. Svolgono discussioni tecniche su questioni di particolare interesse per i PTOM e gli Stati membri cui sono connessi e completano il lavoro svolto nell'ambito del forum PTOM-UE e/o delle consultazioni trilaterali.

2. La Commissione assume la presidenza del forum PTOM-UE, delle consultazioni trilaterali e dei gruppi di lavoro e ne assicura il segretariato.

PARTE SECONDA

SETTORI DI COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE NEL QUADRO DELL'ASSOCIAZIONE

Capitolo 1

Questioni ambientali, cambiamenti climatici e riduzione del rischio di catastrofi

Articolo 15

Principi e obiettivi generali

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel settore dell'ambiente, dei cambiamenti climatici e della riduzione del rischio di catastrofi può riguardare:

a) il sostegno agli sforzi dei PTOM per definire e attuare politiche, strategie, piani d'azione e misure;

b) il sostegno agli sforzi dei PTOM per integrarsi nelle reti e iniziative regionali;

c) la promozione dell'uso sostenibile e dell'efficienza delle risorse e la promozione della dissociazione della crescita economica dal degrado ambientale; e

d) il sostegno agli sforzi dei PTOM per fungere da piattaforme o centri di eccellenza regionali.

*Articolo 16***Gestione sostenibile e conservazione della biodiversità e dei servizi ecosistemici**

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo della gestione sostenibile e della conservazione della biodiversità e dei servizi ecosistemici può riguardare:

- a) la promozione della creazione e della gestione efficace di zone di protezione marina e terrestre e il miglioramento della gestione delle zone protette esistenti;
- b) la promozione della gestione sostenibile delle risorse marine e terrestri, che contribuisce a proteggere specie, habitat e funzioni ecosistemiche al di fuori delle zone protette, in particolare specie minacciate di estinzione, vulnerabili e rare;
- c) il rafforzamento della conservazione e dell'uso sostenibile della biodiversità marina e terrestre e degli ecosistemi:
 - i) affrontando la problematica più ampia a livello ecosistemico dei cambiamenti climatici, mantenendo ecosistemi sani e resistenti e promuovendo le infrastrutture verdi e gli approcci ecosistemici nei confronti dei cambiamenti climatici e della riduzione dei loro effetti, spesso con molteplici benefici;
 - ii) rafforzando le capacità a livello locale, regionale e/o internazionale, promuovendo lo scambio di informazioni, conoscenze e migliori pratiche fra tutti i soggetti interessati, comprese le autorità pubbliche, i proprietari terrieri, il settore privato, i ricercatori e la società civile;
 - iii) rafforzando i programmi esistenti di conservazione della natura e le iniziative collegate sia all'interno che all'esterno delle zone di conservazione;
 - iv) ampliando la base delle conoscenze e colmando le lacune, anche quantificando il valore delle funzioni e dei servizi ecosistemici;
- d) promuovendo e agevolando la cooperazione regionale per affrontare questioni come le specie invasive esotiche o gli effetti dei cambiamenti climatici;
- e) mettendo a punto meccanismi per mobilitare risorse, compresi i pagamenti per i servizi ecosistemici.

*Articolo 17***Gestione sostenibile delle foreste**

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo della gestione sostenibile delle foreste può riguardare la promozione

della conservazione e della gestione sostenibile delle foreste, compreso il loro ruolo nella conservazione dell'ambiente dall'erosione e il controllo della desertificazione, il rimboschimento e la gestione delle esportazioni di legname.

*Articolo 18***Gestione integrata delle zone costiere**

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo della gestione integrata delle zone costiere può riguardare:

- a) il sostegno agli sforzi dei PTOM per una gestione sostenibile ed efficace delle zone marine e costiere, definendo una strategia integrata in termini di pianificazione e gestione delle zone marine e costiere;
- b) la conciliazione tra le attività economiche e sociali, come la pesca e l'acquacoltura, il turismo, i trasporti marittimi e l'agricoltura e il potenziale delle zone marine e costiere in termini di energia rinnovabile e materie prime, tenendo conto anche dell'impatto dei cambiamenti climatici e delle attività umane.

*Articolo 19***Affari marittimi**

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione in materia di affari marittimi può riguardare:

- a) l'intensificazione del dialogo su temi di interesse comune in tale settore;
- b) la promozione della conoscenza dell'ambiente marino e delle biotecnologie, dell'energia oceanica, della sorveglianza marittima, della gestione delle zone costiere e della gestione basata sugli ecosistemi;
- c) la promozione di strategie integrate a livello internazionale.

*Articolo 20***Gestione sostenibile degli stock ittici**

1. Nell'ambito dell'associazione, la cooperazione nel campo della gestione sostenibile degli stock ittici si basa sui seguenti principi:

- a) l'impegno ad attuare una gestione responsabile della pesca e pratiche responsabili di pesca;
- b) astenersi da misure o attività incompatibili con i principi dello sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche;

c) fatti salvi gli accordi di partenariato nel settore della pesca, esistenti o futuri, tra l'Unione e i PTOM, le due parti si sforzano di consultarsi regolarmente sulla conservazione e la gestione delle risorse biologiche marine e di scambiarsi informazioni sullo stato attuale delle risorse nel quadro dei pertinenti organi dell'associazione di cui all'articolo 14.

2. La cooperazione nel settore di cui al paragrafo 1 può riguardare:

- a) la promozione attiva del buon governo, delle migliori pratiche e della gestione responsabile della pesca nell'ambito della conservazione e gestione sostenibile degli stock ittici, compresi quelli di interesse comune e quelli gestiti dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca;
- b) il dialogo e la cooperazione in materia di conservazione degli stock ittici, comprese le misure di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e la cooperazione efficace con e all'interno delle organizzazioni regionali di gestione della pesca. Il dialogo e la cooperazione comprendono i regimi di ispezione e controllo, gli incentivi e gli obblighi ai fini di una gestione più efficace della pesca e degli ambienti costieri a lungo termine.

Articolo 21

Gestione sostenibile delle risorse idriche

1. Nell'ambito dell'associazione, l'Unione e i PTOM possono cooperare nel settore della gestione sostenibile delle risorse idriche attraverso una politica specifica in materia e attraverso il rafforzamento istituzionale, la salvaguardia delle risorse idriche, l'approvvigionamento idrico nelle zone rurali e urbane per scopi domestici, industriali e agricoli, lo stoccaggio, la distribuzione e la gestione delle risorse idriche e la gestione delle acque reflue.

2. Nel settore dell'approvvigionamento idrico e delle strutture igienico-sanitarie, deve essere accordata particolare attenzione all'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari nelle zone insufficientemente servite e in quelle particolarmente esposte alle calamità naturali, contribuendo così direttamente allo sviluppo delle risorse umane migliorando le condizioni di salute e la produttività.

3. La cooperazione in questi settori si fonda sul principio che l'incessante necessità di estendere i servizi idrici e igienico-sanitari di base alle popolazioni urbane e rurali deve essere affrontata con metodi sostenibili dal punto di vista ambientale.

Articolo 22

Gestione dei rifiuti

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo della gestione dei rifiuti può riguardare la promozione dell'uso delle

migliori pratiche ambientali in tutte le operazioni connesse alla gestione dei rifiuti, compresa la riduzione dei rifiuti, il riciclaggio o altri processi di recupero, ad esempio il recupero energetico e lo smaltimento dei rifiuti.

Articolo 23

Energia

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione in materia di energia sostenibile può riguardare:

- a) la produzione e la distribuzione dell'energia nonché l'accesso all'energia, in particolare lo sviluppo, la promozione, l'utilizzo e lo stoccaggio di energia sostenibile proveniente da fonti di energia rinnovabili;
- b) le politiche e le normative in tema di energia, in particolare l'elaborazione di politiche e l'adozione di una normativa in grado di garantire tariffe energetiche accessibili e sostenibili;
- c) l'efficienza energetica, in particolare, lo sviluppo e l'introduzione di norme di efficienza energetica e l'attuazione di misure di efficienza energetica in diversi settori (industriale, commerciale, pubblico e domestico), nonché attività didattiche di accompagnamento e sensibilizzazione sul tema;
- d) i trasporti, in particolare lo sviluppo, la promozione e l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici e privati più ecologici come i veicoli ibridi, elettrici o a idrogeno e i sistemi di spostamento mediante car-pooling o in bicicletta;
- e) l'urbanistica e l'edilizia, in particolare la promozione e l'introduzione di norme elevate di qualità ambientale e di alto rendimento energetico in fase di pianificazione urbana ed edilizia; e
- f) il turismo, in particolare la promozione dell'autosufficienza energetica (basata sulle energie rinnovabili) e/o le infrastrutture per il turismo ecologico.

Articolo 24

Cambiamenti climatici

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo dei cambiamenti climatici mira a sostenere le iniziative dei PTOM in materia di attenuazione dei cambiamenti climatici e di adattamento agli effetti negativi di tali cambiamenti, e può comprendere:

- a) la raccolta di elementi concreti; l'identificazione dei principali rischi e di piani, azioni o misure territoriali, regionali e/o internazionali finalizzati all'adattamento ai cambiamenti climatici e all'attenuazione dei loro effetti negativi;

- b) l'integrazione dell'adattamento ai cambiamenti climatici e l'attenuazione dei loro effetti nelle politiche e nelle strategie pubbliche;
- c) l'elaborazione e l'identificazione di dati e indicatori statistici, strumenti essenziali per l'elaborazione e l'attuazione delle politiche; e
- d) la promozione della partecipazione dei PTOM al dialogo regionale e internazionale al fine di promuovere la cooperazione, compreso lo scambio di conoscenze ed esperienze.

Articolo 25

Riduzione del rischio di catastrofi

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel settore della riduzione del rischio di catastrofi può riguardare:

- a) lo sviluppo o il perfezionamento di meccanismi, comprese infrastrutture, per la prevenzione delle catastrofi e la preparazione alle stesse, tra cui sistemi di previsione e di allarme rapido allo scopo di alleviare le conseguenze delle catastrofi;
- b) lo sviluppo di conoscenze approfondite sulla vulnerabilità alle catastrofi e sulle capacità di risposta esistenti nei PTOM e nelle regioni in cui si verificano;
- c) il rafforzamento delle misure esistenti di prevenzione delle catastrofi e di preparazione a livello locale, nazionale e regionale;
- d) il miglioramento della capacità di reazione dei soggetti interessati affinché la loro azione sia più coordinata ed efficace;
- e) il miglioramento delle azioni di sensibilizzazione e informazione della popolazione per quanto riguarda l'esposizione ai rischi, la prevenzione, la preparazione e la reazione in caso di catastrofe, prestando la dovuta attenzione alle esigenze specifiche delle persone con disabilità;
- f) il rafforzamento della collaborazione tra le principali parti in causa nel settore della protezione civile; e
- g) la promozione della partecipazione dei PTOM agli organi a livello regionale, europeo e/o internazionale per consentire un più regolare scambio di informazioni e una più stretta collaborazione fra le parti in caso di catastrofe.

Capitolo 2

Accessibilità

Articolo 26

Obiettivi generali

1. Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo dell'accessibilità è mirata a:

- a) garantire ai PTOM un accesso più ampio alle reti di trasporto globali; e
 - b) garantire ai PTOM un accesso più ampio alle tecnologie e ai servizi di informazione e di comunicazione.
2. La cooperazione nel contesto di cui al paragrafo 1 può comprendere:
- a) l'elaborazione di strategie e il potenziamento delle istituzioni;
 - b) il trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e lungo le vie navigabili interne; e
 - c) gli impianti di magazzinaggio nei porti marittimi e negli aeroporti.

Articolo 27

Trasporti marittimi

1. Nel quadro dell'associazione, l'obiettivo della cooperazione nel campo dei trasporti marittimi è di sviluppare e promuovere servizi di trasporto marittimo efficienti e redditizi nei PTOM e può riguardare:

- a) la promozione del trasporto efficiente dei carichi a tariffe economicamente e commercialmente vitali;
- b) la promozione di una maggiore partecipazione dei PTOM ai servizi internazionali di trasporto marittimo;
- c) la promozione di programmi regionali;
- d) il sostegno alla partecipazione del settore privato locale alle attività di trasporto marittimo. e
- e) lo sviluppo di infrastrutture.

2. L'Unione e i PTOM s'impegnano a promuovere la sicurezza dei servizi di trasporto marittimo, la sicurezza degli equipaggi e la prevenzione dell'inquinamento.

Articolo 28

Trasporti aerei

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione in materia di trasporto aereo può riguardare:

- a) la riforma e l'ammodernamento delle industrie di trasporto aereo dei PTOM;
- b) la promozione della redditività commerciale e la competitività delle industrie di trasporto aereo dei PTOM;

- c) la promozione degli investimenti e della partecipazione del settore privato; e
- d) la promozione dello scambio di conoscenze e delle buone pratiche commerciali.

Articolo 29

Sicurezza dei trasporti aerei

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel settore della sicurezza dei trasporti aerei mira a sostenere i PTOM nei loro sforzi per rispettare le norme internazionali pertinenti e può comprendere, tra l'altro:

- a) l'attuazione di sistemi per la sicurezza della navigazione aerea;
- b) la garanzia della sicurezza negli aeroporti e il miglioramento della capacità delle autorità dell'aviazione civile di gestire tutti gli aspetti della sicurezza operativa di loro competenza; e
- c) lo sviluppo delle infrastrutture e delle risorse umane.

Articolo 30

Servizi connessi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

Nel quadro dell'associazione, l'obiettivo della cooperazione nel settore dei servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) è stimolare nei PTOM l'innovazione, la crescita economica e i miglioramenti nella vita quotidiana dei cittadini e delle imprese, compresa la promozione dell'accessibilità per le persone con disabilità. La cooperazione è diretta in particolare a potenziare la capacità di regolamentazione dei PTOM e può sostenere l'espansione delle reti e dei servizi TIC attraverso le seguenti misure:

- a) creazione di un contesto normativo prevedibile che resti al passo con gli sviluppi tecnologici, stimoli la crescita e l'innovazione e promuova la concorrenza e la protezione dei consumatori;
- b) dialogo sui diversi aspetti strategici della promozione e del monitoraggio della società dell'informazione;
- c) scambio di informazioni sulle norme e sulle questioni riguardanti all'interoperabilità;
- d) promozione della cooperazione nel campo della ricerca sulle TIC e delle infrastrutture di ricerca basate sulle TIC;
- e) messa a punto di servizi e applicazioni in ambiti ad alto impatto sociale.

Capitolo 3

Ricerca e innovazione

Articolo 31

Cooperazione nelle attività di ricerca e sviluppo

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo della ricerca e dell'innovazione può riguardare la scienza e la tecnologia, incluse le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile dei PTOM e di promuovere il loro ruolo come piattaforme o centri di eccellenza regionali, nonché la loro competitività industriale. La cooperazione può riguardare in particolare:

- a) il dialogo, il coordinamento e la creazione di sinergie tra le politiche e iniziative dei PTOM e dell'Unione in ambito scientifico, tecnologico e innovativo;
- b) il potenziamento istituzionale e politico dei PTOM e azioni concertate a livello locale, nazionale o regionale, al fine di sviluppare le attività in ambito scientifico, tecnologico e innovativo e la loro applicazione;
- c) la cooperazione tra soggetti giuridici dei PTOM, dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi terzi;
- d) la partecipazione di singoli ricercatori, organismi di ricerca e soggetti giuridici dei PTOM nell'ambito della cooperazione relativa ai programmi in materia di ricerca e innovazione nell'Unione e al programma per la competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese (COSME); e
- e) la formazione e la mobilità internazionale dei ricercatori dei PTOM e gli scambi.

Capitolo 4

Gioventù, istruzione, formazione, sanità, occupazione e politica sociale

Articolo 32

Gioventù

1. L'Unione si adopera affinché le persone fisiche dei PTOM, secondo la definizione di cui all'articolo 50, possano partecipare a iniziative dell'Unione riguardanti la gioventù, al pari dei cittadini degli Stati membri.
2. L'obiettivo dell'associazione è di rafforzare i legami tra i giovani che vivono nei PTOM e nell'Unione, promuovendo tra l'altro la mobilità a scopo di apprendimento dei giovani dei PTOM e la comprensione reciproca tra i giovani.

*Articolo 33***Istruzione e formazione**

1. Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo dell'istruzione e della formazione può riguardare:

- a) la disponibilità di un'istruzione inclusiva e di alto livello nel ciclo primario e secondario nonché nel settore dell'istruzione e della formazione professionale; e
- b) il sostegno ai PTOM nella definizione e nell'attuazione delle politiche in materia di istruzione e formazione professionale.

2. L'Unione si adopera affinché le persone fisiche dei PTOM, secondo la definizione di cui all'articolo 50, possano partecipare a iniziative dell'Unione in materia di istruzione e formazione professionale al pari dei cittadini degli Stati membri.

3. L'Unione si adopera affinché gli istituti d'istruzione dei PTOM possano prendere parte a iniziative di cooperazione in materia di istruzione e formazione professionale dell'Unione al pari degli istituti d'istruzione degli Stati membri.

*Articolo 34***Occupazione e affari sociali**

1. L'Unione e i PTOM mantengono un dialogo nel settore dell'occupazione e della politica sociale per contribuire allo sviluppo socioeconomico dei PTOM e alla promozione del lavoro dignitoso nei PTOM e nelle regioni a cui appartengono. Lo scopo di tale dialogo sarà inoltre di sostenere gli sforzi delle autorità dei PTOM per elaborare politiche e una legislazione in questo campo.

2. Il dialogo consiste principalmente nello scambio di informazioni e di buone pratiche relative alle politiche e alla legislazione nel settore dell'occupazione e della politica sociale che sono di interesse reciproco per l'Unione e per i PTOM. A tale riguardo, vengono presi in considerazione settori quali lo sviluppo delle competenze, la protezione sociale, il dialogo sociale, le pari opportunità, la non discriminazione e l'accessibilità per le persone con disabilità, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e altre norme sul lavoro.

*Articolo 35***Sanità pubblica**

Nel quadro dell'associazione, l'obiettivo della cooperazione nel campo della sanità pubblica è di rafforzare le capacità dei PTOM in fatto di sorveglianza, individuazione precoce e reazione ai focolai di malattie trasmissibili attraverso:

- a) azioni volte a rafforzare la preparazione e la capacità di risposta alle minacce sanitarie transfrontaliere, quali le malattie infettive, sulla base delle strutture esistenti e con particolare attenzione agli eventi insoliti;
- b) lo sviluppo delle capacità tramite il rafforzamento delle reti di sanità pubblica a livello regionale, agevolando lo scambio di informazioni tra esperti e promuovendo una formazione adeguata;
- c) la messa a punto di strumenti e di piattaforme di comunicazione nonché di programmi di e-learning adeguati alle esigenze particolari dei PTOM.

*Capitolo 5***Cultura***Articolo 36***Dialogo e scambi culturali**

1. Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo del dialogo e degli scambi culturali può riguardare:

- a) lo sviluppo autonomo dei PTOM, che è un processo incentrato sui popoli stessi e radicato nella cultura di ciascun popolo;
- b) il sostegno alle politiche e alle misure adottate dalle autorità competenti dei PTOM per valorizzare le loro risorse umane, aumentare le loro capacità creative e promuovere le loro identità culturali;
- c) la partecipazione delle popolazioni al processo di sviluppo;
- d) la promozione di una comprensione reciproca e di un maggiore scambio di informazioni sulle questioni culturali e audiovisive attraverso il dialogo.

2. Attraverso la loro cooperazione, l'Unione e i PTOM si adoperano per incentivare gli scambi culturali tra di loro grazie alle seguenti azioni:

- a) cooperazione tra i settori culturali e creativi di tutti i partner;
- b) promozione della circolazione di opere culturali e creative e degli operatori;
- c) cooperazione strategica per favorire l'elaborazione di politiche, l'innovazione, la costruzione del pubblico e nuovi modelli commerciali.

*Articolo 37***Cooperazione nel settore audiovisivo**

1. Nel quadro dell'associazione, l'obiettivo della cooperazione tra le parti nel settore audiovisivo è di promuovere le produzioni audiovisive rispettive e può riguardare le seguenti azioni:

- a) cooperazione e scambi tra le rispettive emittenti radiotelevisive;
- b) promozione degli scambi di opere audiovisive;
- c) scambi di informazioni e di pareri tra le autorità competenti sulle politiche e sul quadro normativo in materia di radio-diffusione;
- d) promozione delle visite e della partecipazione a eventi internazionali organizzati nei rispettivi territori nonché nei paesi terzi.

2. Le opere audiovisive coprodotte sono autorizzate a beneficiare di qualsiasi regime di promozione dei contenuti culturali locali o regionali all'interno dell'Unione, dei PTOM e degli Stati membri cui sono connessi.

*Articolo 38***Arti dello spettacolo**

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione in materia di arti dello spettacolo può riguardare:

- a) l'agevolazione dei contatti tra gli operatori dello spettacolo in settori come gli scambi professionali e la formazione, compresa la partecipazione ad audizioni, lo sviluppo di reti e la promozione dei collegamenti in rete;
- b) la promozione delle coproduzioni tra produttori di uno o più Stati membri dell'Unione e uno o più PTOM; e
- c) la promozione dell'elaborazione di norme internazionali relative alle tecnologie teatrali e l'uso di una segnaletica relativa agli elementi scenici, anche attraverso appropriati organismi di normazione.

*Articolo 39***Tutela del patrimonio culturale e dei monumenti storici**

Nel quadro dell'associazione, l'obiettivo della cooperazione nel campo del patrimonio culturale, tangibile e intangibile, e dei monumenti storici è promuovere gli scambi di esperienze e di buone pratiche mediante:

- a) l'agevolazione degli scambi di esperti;

- b) la collaborazione in materia di formazione professionale;
- c) la sensibilizzazione del pubblico locale; e
- d) la consulenza sulla protezione dei monumenti storici e sugli spazi protetti, sulla legislazione e sull'attuazione delle misure legate al patrimonio, in particolare la sua integrazione nella vita locale.

Capitolo 6**Lotta alla criminalità organizzata***Articolo 40***Lotta contro la criminalità organizzata, la tratta di esseri umani, lo sfruttamento sessuale e gli abusi sessuali sui minori, il terrorismo e la corruzione**

1. Nel quadro dell'associazione, la cooperazione in materia di criminalità organizzata può comprendere:

- a) lo sviluppo di strumenti di cooperazione giudiziaria e di polizia innovativi ed efficaci, compresa la cooperazione con altre parti interessate quali la società civile, nella prevenzione e nella lotta contro la criminalità organizzata, la tratta di esseri umani, lo sfruttamento sessuale e gli abusi sessuali sui minori, il terrorismo e la corruzione; e
- b) un sostegno per aumentare l'efficacia delle politiche dei PTOM di prevenzione e di lotta contro la criminalità organizzata, la tratta di esseri umani, lo sfruttamento sessuale e gli abusi sessuali sui minori, il terrorismo e la corruzione, nonché la produzione, la distribuzione e il traffico di ogni tipo di stupefacenti e sostanze psicotrope; la prevenzione e la riduzione del consumo di droga e degli effetti nocivi connessi alla droga, tenendo conto del lavoro svolto in questo ambito dagli organismi internazionali, promuovendo in particolare:
 - i) la formazione e lo sviluppo delle capacità in materia di prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata, compresi la tratta di esseri umani, lo sfruttamento sessuale e gli abusi sessuali sui minori, il terrorismo e la corruzione;
 - ii) la prevenzione, compresa la formazione, l'istruzione e la promozione della salute, il trattamento e reinserimento dei tossicomani, compresi i progetti per reintegrare i tossicodipendenti nel contesto occupazionale e sociale;
 - iii) l'elaborazione di misure repressive efficaci;
 - iv) l'assistenza tecnica, finanziaria e amministrativa per l'elaborazione di politiche e di una normativa efficaci in materia di tratta di esseri umani, in particolare campagne di sensibilizzazione, meccanismi di riferimento e sistemi di protezione delle vittime, con la partecipazione di tutte le parti interessate e della società civile;

v) l'assistenza tecnica, finanziaria e amministrativa per la prevenzione, il trattamento e la riduzione dei danni connessi al consumo di droga;

vi) l'assistenza tecnica a sostegno dello sviluppo della legislazione e delle politiche contro lo sfruttamento sessuale e gli abusi sessuali sui minori; e

vii) l'assistenza tecnica e la formazione per sostenere lo sviluppo di capacità e promuovere la conformità con le norme internazionali di lotta contro la corruzione, in particolare quelle stabilite nella convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

2. Nell'ambito dell'associazione, i PTOM e l'Unione cooperano per quanto riguarda la lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo conformemente agli articoli 70 e 71.

Capitolo 7

Turismo

Articolo 41

Turismo

Nell'ambito dell'associazione, la cooperazione in materia di turismo può comprendere:

- a) misure volte a definire, adattare e sviluppare politiche sostenibili in materia di turismo;
- b) misure e azioni per sviluppare e sostenere il turismo sostenibile;
- c) misure volte a integrare il turismo sostenibile nella vita sociale, culturale ed economica dei cittadini dei PTOM.

PARTE TERZA

COMMERCIO E COOPERAZIONE COMMERCIALE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 42

Obiettivi generali

Gli obiettivi generali della cooperazione sul commercio e sulle questioni connesse tra l'Unione e i PTOM sono:

- a) promuovere lo sviluppo economico e sociale dei PTOM instaurando strette relazioni economiche tra essi e l'Unione nel suo insieme;
- b) favorire l'effettiva integrazione dei PTOM nelle economie regionale e mondiale e lo sviluppo degli scambi di beni e servizi;
- c) aiutare i PTOM a creare condizioni favorevoli agli investimenti al fine di sostenere il loro sviluppo socioeconomico;
- d) promuovere la stabilità, l'integrità e la trasparenza del sistema finanziario mondiale e la buona governance nel settore fiscale;
- e) sostenere il processo di diversificazione delle economie dei PTOM;
- f) migliorare la capacità dei PTOM di definire e attuare le politiche necessarie per sviluppare i loro scambi di beni e servizi;
- g) promuovere le capacità di esportazione e di commercializzazione dei PTOM;
- h) aiutare i PTOM ad allineare o far convergere, se del caso, la loro legislazione locale con quella dell'Unione europea;

- i) offrire possibilità di instaurare una cooperazione e un dialogo mirati con l'Unione sul commercio e sulle questioni connesse.

TITOLO II

REGIME APPLICABILE AGLI SCAMBI DI BENI E SERVIZI E ALLO STABILIMENTO

Capitolo 1

Regime degli scambi di beni

Articolo 43

Libero accesso per le merci originarie

1. I prodotti originari dei PTOM sono importati nell'Unione in esenzione dai dazi all'importazione.
2. La definizione di prodotti originari e i metodi di cooperazione amministrativa ivi connessi figurano nell'allegato VI.

Articolo 44

Restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente

1. L'Unione non applica restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente all'importazione di prodotti originari dei PTOM.
2. Il paragrafo 1 non preclude divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di tutela della vita e della salute delle persone, degli animali e delle piante, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, di tutela delle risorse naturali esauribili o di tutela della proprietà industriale e commerciale.

I divieti o le restrizioni di cui al primo comma non costituiscono in nessun caso un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata o una restrizione dissimulata al commercio in generale.

Articolo 45

Misure adottate dai PTOM

1. Le autorità dei PTOM possono mantenere o istituire, per quanto riguarda l'importazione di prodotti originari dell'Unione, i dazi doganali o le restrizioni quantitative che ritengono necessari in considerazione del loro fabbisogno di sviluppo.

2. Per i settori contemplati dal presente capitolo, i PTOM accordano all'Unione un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole applicabile a qualsiasi grande economia commerciale definita al paragrafo 4.

3. Il paragrafo 2 non osta a che un paese o territorio conceda ad altri PTOM o ad altri paesi in via di sviluppo un trattamento più favorevole di quello concesso all'Unione.

4. Ai fini del presente titolo, per «grande economia commerciale» si intende un paese sviluppato oppure un paese che rappresenta una quota delle esportazioni mondiali di merci superiore all'1 % o, fatto salvo il paragrafo 3, un gruppo di paesi, operanti singolarmente, collettivamente o nell'ambito di un accordo di libero scambio, che nel suo insieme rappresenta una quota delle esportazioni mondiali di merci superiore all'1,5 %. Ai fini di questo calcolo si fa ricorso ai più recenti dati ufficiali dell'OMC sui principali esportatori nel commercio internazionale di merci (escludendo gli scambi intra-Unione).

5. Le autorità dei PTOM comunicano alla Commissione entro il 2 aprile 2014 le tariffe doganali e gli elenchi delle restrizioni quantitative applicate a norma della presente decisione.

Le autorità dei PTOM comunicano altresì alla Commissione le successive modifiche a mano a mano che vengono introdotte.

Articolo 46

Non discriminazione

1. L'Unione non fa discriminazioni tra i PTOM e i PTOM non fanno alcuna discriminazione tra gli Stati membri.

2. A norma dell'articolo 65, l'attuazione delle disposizioni specifiche previste dalla presente decisione e, in particolare, dai suoi articoli 44, paragrafo 2, 45, 48, 49, 51 e 59, paragrafo 3, non è considerata una discriminazione.

Articolo 47

Condizioni relative ai movimenti di rifiuti

1. I movimenti di rifiuti tra gli Stati membri e i PTOM sono controllati conformemente al diritto internazionale e dell'Unione. L'Unione sostiene l'instaurazione e lo sviluppo di un'efficace cooperazione internazionale in questo settore al fine di proteggere l'ambiente e la salute pubblica.

2. L'Unione vieta tutte le esportazioni dirette o indirette di rifiuti verso i PTOM, fatta eccezione per le esportazioni di rifiuti non pericolosi destinati a operazioni di recupero. Al tempo stesso le autorità dei PTOM vietano l'importazione, diretta o indiretta, nel loro territorio di siffatti rifiuti in provenienza dall'Unione o da qualsiasi altro paese terzo, fatti salvi gli impegni internazionali specifici in questi settori che sono stati o possono essere assunti in futuro nei consessi internazionali competenti.

3. Per quanto riguarda i PTOM che, a motivo del loro status costituzionale, non sono parti della convenzione di Basilea, le rispettive autorità competenti accelerano l'adozione della legislazione interna e dei regolamenti amministrativi necessari per attuare le disposizioni della convenzione di Basilea in quei PTOM.

4. Inoltre, gli Stati membri cui sono connessi promuovono l'adozione da parte dei PTOM della legislazione interna e dei regolamenti amministrativi necessari per attuare i seguenti atti:

a) regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, come segue:

— articolo 40 per quanto riguarda le esportazioni di rifiuti verso i paesi o territori d'oltremare,

— articolo 46 per quanto riguarda le importazioni di rifiuti provenienti da paesi o territori d'oltremare;

b) regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione⁽²⁾; e

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6).

c) direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, fatti salvi i termini per il recepimento stabiliti all'articolo 16 della stessa.

5. Uno o più PTOM e gli Stati membri cui sono connessi possono applicare le proprie procedure alle esportazioni di rifiuti dai PTOM verso tali Stati membri.

6. In questo caso, lo Stato membro cui è connesso il PTOM notifica alla Commissione la legislazione applicabile entro il 2 luglio 2014, nonché qualsiasi pertinente legislazione nazionale futura, incluse eventuali modifiche di tale legislazione.

Articolo 48

Revoca temporanea delle preferenze

Se ritiene che ci siano motivi sufficienti per dubitare della corretta attuazione della presente decisione, la Commissione può avviare consultazioni con il PTOM e lo Stato membro con cui il PTOM ha relazioni speciali, al fine di garantire la corretta attuazione della presente decisione. Qualora le consultazioni non conducano a una forma di attuazione della presente decisione che sia reciprocamente accettabile, l'Unione può revocare temporaneamente le preferenze concesse al PTOM in questione conformemente all'allegato VII.

Articolo 49

Misure di salvaguardia e vigilanza

Per garantire la corretta attuazione della presente decisione, l'Unione può prendere le misure di salvaguardia e di vigilanza di cui all'allegato VIII.

Capitolo 2

Regime applicabile agli scambi di beni e servizi e allo stabilimento

Articolo 50

Definizioni

Ai fini del presente capitolo si applicano le seguenti definizioni:

- a) «persona fisica di un PTOM»: una persona abitualmente residente in un PTOM che ha la cittadinanza di uno Stato membro o che gode di uno status giuridico specifico di un PTOM. Questa definizione non pregiudica i diritti conferiti dalla cittadinanza dell'Unione ai sensi del TFUE;
- b) «persona giuridica di un PTOM»: una persona giuridica di un PTOM istituita conformemente alla legislazione applicabile

nel PTOM in questione, che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari nel territorio di tale PTOM; se la persona giuridica ha soltanto la sede sociale o l'amministrazione centrale nel PTOM, essa non può essere considerata una persona giuridica del PTOM in questione, a meno che non eserciti un'attività che abbia un nesso reale e continuo con l'economia di detto paese o territorio;

- c) le rispettive definizioni stabilite negli accordi di integrazione economica di cui all'articolo 51, paragrafo 1, si applicano al trattamento concesso tra l'Unione e i PTOM.

Articolo 51

Trattamento più favorevole

1. Per quanto concerne le misure che incidono sugli scambi di servizi e sullo stabilimento nell'ambito delle attività economiche:

- a) l'Unione concede alle persone fisiche e giuridiche dei PTOM un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole concesso ad analoghe persone fisiche e giuridiche di qualsiasi paese terzo con il quale l'Unione concluda o abbia concluso un accordo di integrazione economica;
- b) un PTOM concede alle persone fisiche e giuridiche dell'Unione un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole concesso ad analoghe persone fisiche e giuridiche di qualsiasi grande economia commerciale con la quale abbia concluso un accordo di integrazione economica dopo il 1° gennaio 2014.

2. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applicano al trattamento concesso:

- a) nel quadro di un mercato interno che richiede alle parti un ravvicinamento significativo delle legislazioni in vista dell'eliminazione degli ostacoli non discriminatori allo stabilimento e agli scambi di servizi;
- b) in base a misure che prevedono il riconoscimento di qualifiche e licenze o a misure prudenziali a norma dell'articolo VII dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) o del suo allegato sui servizi finanziari. Ciò lascia impregiudicate le specifiche misure PTOM a norma del presente articolo;
- c) nel quadro di un accordo o di un'intesa internazionale riguardante integralmente o in parte l'imposizione fiscale;
- d) in base a misure rientranti nella clausola di esonero dal trattamento della nazione più favorita (NPF), elencate conformemente all'articolo II, paragrafo 2, del GATS.

⁽¹⁾ Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 81).

3. Le autorità di un PTOM possono, per promuovere o sostenere l'occupazione locale, adottare regolamentazioni a favore dei loro abitanti e delle attività locali. In questo caso, le autorità del PTOM notificano le regolamentazioni adottate alla Commissione, affinché possa informarne gli Stati membri.

Articolo 52

Qualifiche professionali

Per le professioni di medico, dentista, levatrice, infermiera generica, farmacista e veterinario, il Consiglio adotta, a norma dell'articolo 203 TFUE, l'elenco delle qualifiche professionali proprie degli abitanti dei PTOM che saranno riconosciute negli Stati membri.

TITOLO III

SETTORI CONNESSI AL COMMERCIO

Capitolo 1

Commercio e sviluppo sostenibile

Articolo 53

Approccio generale

Nel quadro dell'associazione, l'obiettivo della cooperazione sul commercio e sulle questioni connesse è di contribuire allo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale.

In questo contesto, le legislazioni e regolamentazioni dei PTOM sul lavoro o sull'ambiente non possono essere rese meno rigorose per favorire gli scambi o gli investimenti.

Articolo 54

Norme relative all'ambiente e ai cambiamenti climatici negli scambi

1. Nel quadro dell'associazione, l'obiettivo della cooperazione sul commercio e sulle questioni connesse è di rafforzare le sinergie esistenti tra le politiche e gli obblighi commerciali e ambientali. La cooperazione sul commercio e sulle questioni connesse nel quadro dell'associazione deve tener conto dei principi di governance internazionale in materia di ambiente e degli accordi ambientali multilaterali.

2. Dev'essere perseguito l'obiettivo finale della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e del relativo protocollo di Kyoto. La cooperazione deve basarsi sull'elaborazione del futuro accordo internazionale, giuridicamente vincolante, per i cambiamenti climatici, che prevede, per tutte le parti, impegni in materia di attenuazione conformemente all'attuazione delle decisioni adottate dalle conferenze delle parti dell'UNFCCC.

3. Le misure per attuare gli accordi multilaterali sull'ambiente non devono essere applicate in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra i partner o una restrizione dissimulata del commercio.

Articolo 55

Norme di lavoro negli scambi

1. L'obiettivo dell'associazione è di promuovere il commercio in una forma che contribuisca alla piena e produttiva occupazione e a dare a tutti un lavoro dignitoso.

2. Le norme fondamentali del lavoro internazionalmente riconosciute, secondo la definizione delle pertinenti convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro, devono essere rispettate e attuate nel diritto e nella pratica. Tali norme comprendono, in particolare, il rispetto della libertà di associazione, il diritto di contrattazione collettiva, l'abolizione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio, l'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile, l'età minima di ammissione al lavoro e la non discriminazione nel lavoro.

3. La violazione delle norme fondamentali del lavoro non può essere invocata o utilizzata come vantaggio comparativo legittimo. Tali norme non devono essere utilizzate a fini protezionistici.

Articolo 56

Commercio sostenibile di prodotti della pesca

Al fine di promuovere la gestione sostenibile degli stock ittici, l'associazione può comprendere la cooperazione in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e del relativo commercio. La cooperazione in questo campo è mirata a:

- a) promuovere l'attuazione delle misure di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, nonché del relativo commercio, nei PTOM;
- b) agevolare la cooperazione tra i PTOM e le organizzazioni regionali di gestione della pesca, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo e l'attuazione efficace dei sistemi di controllo e di ispezione, gli incentivi e le misure per l'efficace gestione a lungo termine delle attività di pesca e degli ecosistemi marini.

Articolo 57

Commercio sostenibile di legname

Nel quadro dell'associazione, l'obiettivo della cooperazione nel campo del commercio del legname è di promuovere il commercio di legname tagliato legalmente. Tale cooperazione può comprendere il dialogo sulle misure di regolamentazione e lo scambio di informazioni sulle misure volontarie o basate sul mercato, quali la certificazione forestale o la politica di appalti verdi.

Articolo 58

Sviluppo sostenibile nel commercio

1. Nel quadro dell'associazione, la cooperazione in materia di sviluppo sostenibile può essere perseguita:

- a) agevolando e promuovendo gli scambi commerciali e gli investimenti in beni e in servizi ambientali, anche mediante l'elaborazione e l'attuazione di norme locali, nonché nei beni che contribuiscono al miglioramento delle condizioni sociali nei PTOM;

b) agevolando l'eliminazione degli ostacoli agli scambi e agli investimenti in relazione a beni e servizi particolarmente rilevanti ai fini dell'attenuazione degli effetti dei cambiamenti climatici, quali l'energia rinnovabile sostenibile e i prodotti e servizi efficienti sul piano energetico, anche attraverso l'adozione di quadri politici favorevoli all'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili e la promozione di norme che rispondano alle esigenze ambientali ed economiche e riducano al minimo gli ostacoli tecnici agli scambi;

c) promuovendo il commercio di beni che contribuiscono a creare condizioni sociali e pratiche ambientalmente sane, compresi i prodotti che beneficiano di programmi volontari a garanzia della sostenibilità come il commercio equo ed etico, i marchi ecologici e i sistemi di certificazione dei prodotti ottenuti da risorse naturali;

d) promuovendo i principi e gli orientamenti riconosciuti a livello internazionale in materia di responsabilità sociale delle imprese, nonché incoraggiando le imprese che operano nel territorio dei PTOM ad attuare tali principi e orientamenti;

e) scambiando informazioni e migliori pratiche in materia di responsabilità sociale delle imprese.

2. Nell'elaborazione e attuazione delle misure di tutela dell'ambiente o delle condizioni di lavoro che possono incidere sugli scambi o sugli investimenti, l'Unione e i PTOM devono tener conto dei dati scientifici e tecnici disponibili e delle pertinenti norme, direttive o raccomandazioni internazionali, compreso il principio di precauzione.

3. L'Unione e i PTOM applicano piena trasparenza per elaborare, introdurre e attuare le misure volte a proteggere l'ambiente e le condizioni di lavoro che incidono sugli scambi o sugli investimenti.

Capitolo 2

Altri settori connessi al commercio

Articolo 59

Pagamenti correnti e movimenti di capitali

1. Non sono imposte restrizioni ai pagamenti in moneta liberamente convertibile riguardanti la bilancia delle partite correnti tra persone che risiedono nell'Unione e nei PTOM.

2. Per quanto riguarda le operazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, gli Stati membri e le autorità dei PTOM non impongono restrizioni alla libera circolazione dei capitali per quanto riguarda gli investimenti diretti in società costituite conformemente alla legislazione dello Stato membro, del paese

o del territorio di accoglienza e assicurano che gli attivi costituiti da siffatti investimenti e tutti gli utili che ne derivano possano essere liquidati e rimpatriati.

3. L'Unione e i PTOM hanno la facoltà di adottare, *mutatis mutandis*, le misure cui si fa riferimento negli articoli 64, 65, 66, 75 e 215 TFUE secondo le condizioni ivi previste.

4. Le autorità del PTOM, lo Stato membro interessato o l'Unione si informano senza indugio di tali misure e si trasmettono reciprocamente con la massima rapidità un calendario per la loro eliminazione.

Articolo 60

Politiche di concorrenza

L'eliminazione delle distorsioni di concorrenza, tenendo debitamente conto dei diversi livelli di sviluppo e delle necessità economiche di ciascun PTOM, comporta l'attuazione di norme e politiche locali, nazionali o regionali comprendenti il controllo e, a determinate condizioni, il divieto degli accordi tra imprese, delle decisioni di associazioni di imprese e delle pratiche concertate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare il gioco della concorrenza. Tale divieto riguarda anche gli abusi di posizione dominante, a opera di una o più imprese, nel territorio dell'Unione o del PTOM.

Articolo 61

Tutela dei diritti di proprietà intellettuale

1. Al fine di ridurre le distorsioni e gli ostacoli agli scambi bilaterali, occorre garantire un adeguato ed efficace livello di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, ivi compresi i mezzi necessari a far rispettare tali diritti, se del caso conformemente ai massimi standard internazionali.

2. Nel quadro dell'associazione, la cooperazione in questo settore può comprendere l'elaborazione di leggi e regolamentazioni volte a tutelare e a far rispettare i diritti di proprietà intellettuale, ad impedire gli abusi da parte dei titolari di questi diritti e le violazioni di tali diritti a opera dei concorrenti e il sostegno alle organizzazioni regionali che promuovono l'applicazione e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, compresa la formazione del personale.

Articolo 62

Ostacoli tecnici agli scambi

L'associazione può includere la cooperazione riguardante le regolamentazioni tecniche per i beni, la standardizzazione, la valutazione della conformità, l'accreditamento, la vigilanza del mercato e il controllo della qualità, onde eliminare gli inutili ostacoli tecnici agli scambi tra l'Unione e i PTOM e ridurre le differenze esistenti in questi settori.

Articolo 63

Politica dei consumatori, tutela della salute dei consumatori e commercio

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo della politica dei consumatori, della tutela della loro salute e del commercio può comprendere l'elaborazione di leggi e regolamentazioni nel settore della politica dei consumatori e della tutela della loro salute, al fine di evitare inutili ostacoli al commercio.

Articolo 64

Misure sanitarie e fitosanitarie

Nel quadro dell'associazione, l'obiettivo della cooperazione in materia di misure sanitarie e fitosanitarie è di:

- a) agevolare gli scambi tra l'Unione e i PTOM nel loro insieme nonché tra PTOM e paesi terzi, tutelando nel contempo la salute dell'uomo, degli animali e delle piante conformemente all'accordo dell'OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie («accordo OMC SPS»);
- b) affrontando i problemi posti dalle misure sanitarie e fitosanitarie;
- c) garantendo la trasparenza per quanto riguarda le misure sanitarie e fitosanitarie applicabili agli scambi tra l'Unione e i PTOM;
- d) favorendo l'armonizzazione delle misure con le norme internazionali, conformemente all'accordo SPS dell'OMC;
- e) sostenendo l'effettiva partecipazione dei PTOM alle organizzazioni che stabiliscono le norme sanitarie e fitosanitarie internazionali;
- f) promuovendo le consultazioni con i PTOM e gli scambi tra i PTOM e gli istituti e laboratori europei;
- g) creando e migliorando le capacità tecniche dei PTOM necessarie per attuare e controllare l'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie;
- h) promuovendo il trasferimento di tecnologie nel settore delle misure sanitarie e fitosanitarie.

Articolo 65

Divieto relativo a misure protezionistiche

Le disposizioni dei capitoli 1 e 2 non sono utilizzate come mezzo di discriminazione arbitraria o come restrizione dissimulata al commercio.

Capitolo 3

Questioni monetarie e fiscali

Articolo 66

Esclusione fiscale

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 67, il trattamento della nazione più favorita concesso a norma della presente decisione non si applica alle agevolazioni fiscali che le autorità degli Stati membri o dei PTOM concedono o possono concedere in futuro in applicazione di accordi volti a evitare la doppia imposizione, di altre intese fiscali o del diritto tributario interno in vigore.

2. Nessuna disposizione della presente decisione può essere interpretata come un impedimento all'adozione o all'applicazione di misure destinate a prevenire la frode, l'evasione o l'elusione fiscale ai sensi delle disposizioni fiscali di accordi volti a evitare la doppia imposizione, di altre intese fiscali o del diritto tributario interno in vigore.

3. Nessuna disposizione della presente decisione è interpretata come un impedimento per le rispettive autorità competenti a fare una distinzione quando applicano le disposizioni pertinenti della loro legislazione fiscale tra contribuenti che non sono nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza o il luogo in cui sono investiti i loro capitali.

Articolo 67

Regime fiscale e doganale degli appalti finanziati dall'Unione

1. I PTOM applicano agli appalti finanziati dall'Unione un regime fiscale e doganale non meno favorevole di quello applicato allo Stato membro cui il PTOM è connesso, agli Stati ai quali è concesso il trattamento della nazione più favorita o alle organizzazioni internazionali per lo sviluppo con le quali intrattengono relazioni, secondo quale sia il metodo più favorevole.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, agli appalti finanziati dall'Unione si applica il seguente regime:

- a) gli appalti non sono soggetti né all'imposta di bollo né agli altri diritti, né ai prelievi fiscali di effetto equivalente, già esistenti o da istituire; detti appalti, tuttavia, sono registrati conformemente alle leggi in vigore nel PTOM, eventualmente dietro pagamento di una tassa corrispondente alla prestazione del servizio;
- b) i profitti e/o gli introiti derivanti dall'esecuzione degli appalti sono imponibili conformemente al regime fiscale interno del PTOM beneficiario, sempreché le persone fisiche o le persone giuridiche che realizzano detti profitti e/o introiti abbiano un centro di attività permanente nel PTOM in questione o la durata di esecuzione del contratto sia superiore a sei mesi;

- c) le imprese che, per l'esecuzione degli appalti di opere, devono importare attrezzature beneficiano, dietro loro richiesta, del regime di ammissione temporanea quale definito dalla legislazione del PTOM beneficiario per quanto riguarda dette attrezzature;
- d) le attrezzature professionali necessarie per svolgere i compiti definiti in un contratto di servizi sono temporaneamente ammesse nel PTOM beneficiario in esenzione dai dazi fiscali, dai dazi all'importazione e dai dazi doganali nonché dagli altri oneri di effetto equivalente, sempreché detti dazi e oneri non costituiscano la retribuzione di una prestazione di servizi;
- e) le importazioni nel quadro dell'esecuzione di un appalto di forniture sono ammesse nel PTOM beneficiario in esenzione dai dazi doganali, dai dazi all'importazione e dagli oneri fiscali di effetto equivalente. Il contratto di forniture originarie del PTOM è stipulato sulla base del prezzo franco fabbrica, eventualmente maggiorato degli oneri fiscali applicabili nel PTOM a queste forniture;
- f) gli acquisti di combustibili, lubrificanti e leganti idrocarbonati nonché di tutti i materiali utilizzati nell'esecuzione di appalti di opere si considerano eseguiti sul mercato locale e assoggettati al regime fiscale applicabile ai sensi della legislazione in vigore nel PTOM beneficiario;
- g) l'importazione di effetti per uso personale e domestico da parte di persone fisiche diverse da quelle assunte localmente, incaricate dell'esecuzione dei compiti definiti in un contratto di servizi, e dai loro familiari è effettuata, entro i limiti della legislazione in vigore nel PTOM beneficiario, in esenzione dai dazi doganali o dai dazi all'importazione, dalle tasse e dagli altri oneri fiscali di effetto equivalente.

3. Per tutte le questioni contrattuali non contemplate dai paragrafi 1 e 2 si applica la legislazione del PTOM interessato.

Capitolo 4

Sviluppo della capacità commerciale

Articolo 68

Approccio generale

Al fine di assicurare che i PTOM traggano il massimo vantaggio dalle disposizioni della presente decisione e che possano accedere, alle condizioni più favorevoli, al mercato interno dell'Unione nonché ai mercati regionali, subregionali e internazionali, l'obiettivo dell'associazione è di contribuire allo sviluppo delle capacità commerciali dei PTOM:

- a) aumentando la competitività, l'autonomia e la resilienza economica dei PTOM, diversificando la gamma e aumentando il valore e il volume degli scambi di beni e di servizi dei PTOM e rafforzando la loro capacità di attrarre investimenti privati in vari settori dell'attività economica;

- b) migliorando la cooperazione per quanto riguarda gli scambi di beni, i servizi e lo stabilimento tra i PTOM e i paesi vicini.

Articolo 69

Dialogo, cooperazione e sviluppo delle capacità in campo commerciale

Nel quadro dell'associazione, il dialogo, la cooperazione e le iniziative di sviluppo delle capacità in campo commerciale possono comprendere:

- a) il miglioramento della capacità dei PTOM di definire e attuare le politiche necessarie per lo sviluppo degli scambi di beni e servizi;
- b) il sostegno agli sforzi dei PTOM per porre in essere un adeguato quadro giuridico, normativo e istituzionale, nonché le necessarie procedure amministrative;
- c) la promozione dello sviluppo del settore privato, in particolare delle PMI;
- d) l'agevolazione dello sviluppo del mercato e dei prodotti, compreso il miglioramento della qualità dei prodotti;
- e) il contributo allo sviluppo delle risorse umane e delle competenze professionali riguardanti gli scambi di merci e servizi;
- f) il miglioramento della capacità degli intermediari commerciali di fornire alle imprese dei PTOM servizi pertinenti alle loro attività di esportazione, come gli studi di mercato;
- g) contributo alla creazione di un clima commerciale favorevole agli investimenti.

Capitolo 5

Cooperazione nel settore dei servizi finanziari e della fiscalità

Articolo 70

Cooperazione in materia di servizi finanziari internazionali

Al fine di promuovere la stabilità, l'integrità e la trasparenza del sistema finanziario mondiale, l'associazione può abbracciare la cooperazione in materia di servizi finanziari internazionali. Tale cooperazione può riguardare:

- a) un'effettiva e adeguata tutela degli investitori e degli altri utenti dei servizi finanziari;
- b) la prevenzione e la lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo;

- c) la promozione della cooperazione tra i diversi soggetti del sistema finanziario, compresi i regolatori e le autorità di vigilanza;
- d) l'istituzione di meccanismi indipendenti ed efficaci per la vigilanza dei servizi finanziari.

Articolo 71

Allineamento normativo nel campo dei servizi finanziari

L'Unione e i PTOM promuovono la convergenza normativa con le norme internazionalmente riconosciute in materia di regolamentazione e vigilanza nel settore dei servizi finanziari, in particolare: i principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria del Comitato di Basilea, i principi fondamentali per la vigilanza nel settore assicurativo dell'Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo, gli obiettivi e principi della regolamentazione dei valori mobiliari dell'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, l'accordo dell'OCSE sullo scambio di informazioni fiscali, la dichiarazione del G20 sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali, il documento del Consiglio per la stabilità finanziaria intitolato *Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions* e gli standard internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione del gruppo d'azione finanziaria internazionale — raccomandazioni del GAFI.

Se opportuno, o su richiesta del PTOM interessato, l'Unione e i PTOM possono adoprarsi per promuovere un maggiore allineamento della normativa dei PTOM alla normativa dell'Unione europea in materia di servizi finanziari.

Articolo 72

Cooperazione tra autorità di regolamentazione e vigilanza

L'Unione e i PTOM promuovono la cooperazione tra le autorità competenti in materia di regolamentazione e di vigilanza, compreso lo scambio di informazioni, la condivisione di competenze in materia di mercati finanziari e altre misure di questo tipo. Sarà rivolta particolare attenzione allo sviluppo delle capacità amministrative di queste autorità, anche attraverso lo scambio di personale e la formazione comune.

Articolo 73

Cooperazione in materia di fiscalità

L'Unione e i PTOM promuovono la cooperazione in ambito fiscale per agevolare la riscossione del gettito fiscale legittimo e sviluppare misure volte a un'effettiva applicazione dei principi di buon governo in materia fiscale, compresi la trasparenza, lo scambio di informazioni e la leale concorrenza fiscale.

PARTE QUARTA

STRUMENTI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Capitolo 1

Disposizioni generali

Articolo 74

Obiettivi generali

L'Unione contribuisce al conseguimento degli obiettivi generali dell'associazione attraverso la fornitura di:

- a) risorse finanziarie adeguate e un'adeguata assistenza tecnica per rafforzare la capacità dei PTOM di formulare e attuare quadri strategici e normativi;
- b) finanziamenti a lungo termine per promuovere la crescita del settore privato.

Articolo 75

Definizioni

Ai fini della presente parte si applicano le seguenti definizioni:

- a) «aiuto programmabile»: un aiuto non rimborsabile nel quadro del Fondo europeo di sviluppo assegnato ai PTOM per finanziare le strategie e le priorità territoriali o regionali stabilite nei documenti di programmazione;

- b) «programmazione»: il processo di organizzazione, decisione e assegnazione di risorse finanziarie indicative per attuare, su base pluriennale, in uno dei settori di cui alla parte seconda della presente decisione, l'azione finalizzata a conseguire gli obiettivi dell'associazione per lo sviluppo sostenibile dei PTOM;

- c) «documento di programmazione»: il documento che presenta la strategia, le priorità e le disposizioni dei PTOM e traduce gli obiettivi e le finalità dei PTOM per lo sviluppo sostenibile in maniera efficace ed efficiente per perseguire gli obiettivi dell'associazione;

- d) «piani di sviluppo» di cui all'articolo 83: un insieme coerente di azioni definite e finanziate esclusivamente dai PTOM nel quadro delle proprie politiche e strategie di sviluppo, nonché quelle convenute tra un PTOM e lo Stato membro cui è connesso;

- e) «assegnazione territoriale»: l'importo assegnato ai singoli PTOM per l'aiuto programmabile nel quadro del Fondo europeo di sviluppo ai fini del finanziamento delle strategie e delle priorità territoriali stabilite nei documenti di programmazione;

- f) «assegnazione regionale»: l'importo stanziato per l'aiuto programmabile nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale per finanziare le strategie di cooperazione o le priorità tematiche comuni a più PTOM e definite nei documenti di programmazione;
- g) «decisione di finanziamento»: l'atto adottato dalla Commissione che specifica le modalità della partecipazione finanziaria dell'Unione e che autorizza la concessione di un aiuto finanziario dal Fondo europeo di sviluppo.
- b) i programmi e gli strumenti dell'Unione previsti nel bilancio generale dell'Unione; e
- c) i fondi gestiti dalla BEI nell'ambito delle risorse proprie della BEI e le risorse assegnate al Fondo investimenti del FES, conformemente alle condizioni dell'accordo interno tra gli Stati membri dell'Unione che istituisce l'11° FES ⁽¹⁾ («l'accordo interno sull'11° FES»).

Capitolo 3

Disposizioni specifiche per l'assistenza finanziaria nel quadro dell'11° FES

Articolo 78

Oggetto e ambito di applicazione

Nel quadro della strategia e delle priorità stabilite dal PTOM interessato a livello locale o regionale, e fatti salvi gli aiuti umanitari e d'urgenza, si possono sostenere finanziariamente le azioni che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi definiti nella presente decisione:

- a) politiche e riforme settoriali, nonché progetti coerenti con le stesse;
- b) sviluppo delle istituzioni, rafforzamento delle capacità e integrazione degli aspetti ambientali;
- c) cooperazione tecnica; e
- d) sostegno supplementare in caso di fluttuazioni dei proventi delle esportazioni dei beni e servizi di cui all'articolo 82.

Articolo 79

Aiuti umanitari e d'urgenza

1. Gli aiuti umanitari e d'urgenza sono concessi ai PTOM che versano in gravi difficoltà economiche e sociali, di natura eccezionale, a seguito di calamità naturali o provocate dall'uomo o di circostanze eccezionali che producono effetti analoghi. Gli aiuti sono mantenuti per tutto il tempo necessario a risolvere i problemi più urgenti che insorgono in queste situazioni.

Gli aiuti umanitari e d'urgenza sono concessi esclusivamente in funzione delle necessità e degli interessi delle vittime di catastrofi.

⁽¹⁾ Accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE (GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1).

Articolo 76

Principi della cooperazione finanziaria

1. L'assistenza finanziaria dell'Unione si basa sui principi di partenariato, titolarità, allineamento con i sistemi territoriali, complementarità e sussidiarietà.

2. Le operazioni finanziate nel quadro della presente decisione possono assumere la forma di aiuti programmabili o non programmabili.

3. L'assistenza finanziaria dell'Unione:

- a) è attuata tenendo debitamente conto delle caratteristiche geografiche, sociali e culturali dei singoli PTOM, come pure delle loro specifiche potenzialità;
- b) garantisce un apporto di risorse su base prevedibile e regolare;
- c) è flessibile e adeguata alla situazione di ciascun PTOM; e
- d) si svolge nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ogni partner.

4. L'attuazione degli interventi è affidata alle autorità del PTOM interessato, fatte salve le competenze della Commissione per quanto riguarda la garanzia di una sana gestione finanziaria nell'uso dei fondi dell'Unione.

Capitolo 2

Risorse finanziarie

Articolo 77

Fonti di finanziamento

I PTOM sono ammissibili alle seguenti fonti di finanziamento:

- a) le risorse assegnate ai PTOM nell'ambito dell'accordo interno tra gli Stati membri dell'Unione che istituisce l'11° Fondo europeo di sviluppo (FES);

2. Scopo degli aiuti umanitari e d'urgenza è:
- salvare vite umane, prevenire e alleviare le sofferenze e preservare la dignità umana in situazioni di crisi e di postcrisi;
 - contribuire al finanziamento e alla fornitura degli aiuti umanitari nonché all'accesso diretto agli stessi aiuti da parte dei beneficiari avvalendosi di tutti i mezzi logistici disponibili;
 - eseguire opere di riabilitazione e ricostruzione a breve termine per consentire alle vittime di beneficiare di un minimo d'integrazione socioeconomica e ristabilire quanto prima le condizioni per la ripresa dello sviluppo in base agli obiettivi a lungo termine;
 - rispondere alle esigenze determinate dagli spostamenti di popolazioni, quali profughi, sfollati e rimpatriati, in seguito a calamità naturali o provocate dall'uomo, in modo da coprire, per il tempo necessario, tutti i bisogni dei profughi e degli sfollati, indipendentemente da dove si trovino, e agevolare il rimpatrio volontario e il reinserimento nel paese d'origine; e
 - aiutare i PTOM a mettere a punto meccanismi di prevenzione e preparazione alle catastrofi a breve termine, compresi i sistemi di previsione e di allarme rapido, allo scopo di attenuare le conseguenze delle catastrofi.
3. L'aiuto previsto dal presente articolo può altresì essere concesso ai PTOM che accolgono profughi o rimpatriati per rispondere alle necessità impellenti non soddisfatte dagli aiuti d'urgenza.
4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono finanziati attingendo al bilancio generale dell'Unione. Tuttavia, essi possono eccezionalmente essere finanziati attingendo alle assegnazioni di cui all'allegato II, in aggiunta al finanziamento dalla pertinente linea di bilancio.
5. Gli interventi di aiuto umanitario e d'urgenza avvengono su richiesta del PTOM in situazione di crisi, della Commissione, dello Stato membro cui il PTOM è connesso, delle organizzazioni internazionali o di organizzazioni non governative locali o internazionali. L'assistenza è gestita e attuata secondo procedure che permettono interventi rapidi, flessibili ed efficaci.

Articolo 80

Sviluppo delle capacità

1. L'assistenza finanziaria può contribuire, fra l'altro, ad aiutare i PTOM a sviluppare le capacità necessarie per definire,

attuare e controllare strategie e azioni territoriali e/o regionali al fine di conseguire gli obiettivi generali stabiliti per i settori di cooperazione indicati nelle parti due e tre.

- L'Unione sostiene gli sforzi dei PTOM per elaborare dati statistici attendibili nei settori in questione.
- L'Unione può sostenere i PTOM nei loro sforzi per migliorare la comparabilità dei propri indicatori macroeconomici.

Articolo 81

Assistenza tecnica

- Su iniziativa della Commissione, possono essere finanziati studi o misure di assistenza tecnica per assicurare la preparazione, il controllo, la valutazione e la sorveglianza necessari per l'attuazione della presente decisione e per la sua valutazione complessiva. L'assistenza tecnica fornita localmente è attuata in tutti i casi conformemente alle norme applicabili alla gestione finanziaria decentrata.
- Su iniziativa dei PTOM, possono essere finanziati studi o misure di assistenza tecnica in relazione all'attuazione delle attività previste nei documenti di programmazione. La Commissione può decidere di finanziare tali azioni utilizzando l'aiuto programmabile o la dotazione destinata alle misure di cooperazione tecnica.

Articolo 82

Sostegno supplementare in caso di fluttuazioni dei proventi da esportazione

- Nell'ambito della dotazione finanziaria di cui all'allegato II, è istituito un sostegno supplementare per attenuare gli effetti deleteri delle fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazione, specie nei settori agricolo, della pesca e minerario, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del PTOM interessato.
- In caso di fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazione, il sostegno è concesso per tutelare le riforme e le politiche macroeconomiche e settoriali che rischiano di essere compromesse da una diminuzione dei proventi, nonché per ovviare agli effetti deleteri dell'instabilità dei proventi delle esportazioni, in particolare, di prodotti agricoli e minerari.

Nell'assegnare le risorse di cui all'allegato V si tiene conto della dipendenza delle economie dei PTOM dalle esportazioni, specie nei settori agricolo e minerario. In tale contesto è riservato un trattamento più favorevole ai PTOM isolati di cui all'allegato I, conformemente ai criteri stabiliti nell'allegato V.

- Le risorse supplementari sono messe a disposizione secondo le modalità specifiche del meccanismo di sostegno di cui all'allegato V.

4. L'Unione sostiene altresì i regimi di assicurazione basati sul mercato istituiti per i PTOM che cercano di cautelarsi contro il rischio di fluttuazioni dei proventi da esportazione.

Articolo 83

Programmazione

1. Ai fini della presente decisione, l'aiuto programmabile si basa su un documento di programmazione.

2. Il documento di programmazione può tenere conto dei piani di sviluppo territoriale o di altri piani concordati tra i PTOM e gli Stati membri cui sono connessi.

3. Conformemente all'articolo 10, il compito di definire le strategie, le priorità e le disposizioni attraverso l'elaborazione dei documenti di programmazione, di concerto con la Commissione e con gli Stati membri cui il PTOM è connesso, spetta in primo luogo alle autorità dei PTOM.

4. Le autorità dei PTOM hanno il compito di:

- a) definire le loro priorità, su cui deve basarsi la strategia; e
- b) definire proposte di progetti e programmi presentati alla Commissione e esaminati insieme a essa.

Articolo 84

Preparazione, valutazione e approvazione del documento di programmazione

1. L'ordinatore territoriale o, nel caso di programmi regionali, regionale competente elabora una proposta di un documento di programmazione sulla base delle consultazioni tenute con il maggior numero di categorie di operatori interessati e tiene conto dell'esperienza maturata e delle migliori pratiche.

2. Ogni proposta di documento di programmazione è adeguata alle esigenze e alla situazione particolare di ciascun PTOM. Definisce il settore o settori chiave selezionati per il finanziamento dell'Unione, gli obiettivi specifici, i risultati attesi, gli indicatori di risultato sulla cui base viene esaminato e valutato e l'assegnazione finanziaria indicativa. Promuove la titolarità locale dei programmi di cooperazione.

3. La proposta per il documento di programmazione è oggetto di uno scambio di opinioni fra i PTOM e lo Stato membro interessato e la Commissione fin dalle prime fasi del processo di programmazione e al fine di promuovere la complementarità e la coerenza fra le rispettive attività di cooperazione.

4. La Commissione valuta la proposta per il documento di programmazione per determinare se contenga tutti gli elementi richiesti e sia coerente con gli obiettivi della presente decisione e delle pertinenti politiche dell'Unione. La Commissione consulta la Banca europea per gli investimenti in merito al progetto di documento di programmazione.

5. I PTOM forniscono tutte le informazioni necessarie, comprese le conclusioni degli eventuali studi di fattibilità, affinché la Commissione possa valutare il progetto di documento di programmazione nel modo più efficace possibile.

6. Le autorità dei PTOM e la Commissione provvedono congiuntamente ad approvare il documento di programmazione. La Commissione approva il documento di programmazione secondo la procedura di cui all'articolo 86.

Articolo 85

Attuazione

1. La Commissione adotta la decisione di finanziamento corrispondente a un documento di programmazione conformemente alle norme stabilite nel regolamento finanziario applicabile all'11° FES e secondo la procedura di cui all'articolo 87.

2. La Commissione attua le risorse dell'11° FES per i PTOM secondo una qualsiasi delle modalità indicate nel regolamento finanziario applicabile all'11° FES e conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione e nelle relative disposizioni d'attuazione. A tale fine conclude accordi di finanziamento con le autorità competenti dei PTOM.

3. Le autorità dei PTOM hanno il compito di:

- a) preparare, negoziare e stipulare i contratti;
- b) attuare e gestire progetti e programmi; e
- c) mantenere i progetti e programmi e garantirne la sostenibilità.

4. Le autorità competenti dei PTOM e la Commissione provvedono congiuntamente a:

- a) verificare la parità delle condizioni di partecipazione alle gare e agli appalti;
- b) monitorare e valutare gli effetti e i risultati dei progetti e dei programmi; e
- c) assicurare che progetti e programmi siano eseguiti in modo adeguato, rapido ed efficace.

5. Per facilitare lo scambio di opinioni, si organizzano almeno una volta all'anno riunioni tecniche fra gli ordinatori territoriali, gli Stati membri interessati e i rappresentanti della Commissione coinvolti nella programmazione, in particolare facendo ricorso alle moderne tecnologie o, se possibile, come estensione del dialogo nell'ambito del Forum PTOM-UE.

6. Le azioni finanziate a titolo dell'11° FES possono essere attuate in regime di cofinanziamento parallelo o di cofinanziamento congiunto, fatte salve le disposizioni del regolamento finanziario applicabile all'11° FES.

Articolo 86

Ordinatori territoriali e regionali

1. Il governo di ciascun PTOM nomina un ordinatore territoriale incaricato di rappresentarlo in tutte le attività finanziate con le risorse dell'11° FES gestito dalla Commissione e dalla Banca europea per gli investimenti. L'ordinatore territoriale designa uno o più ordinatori territoriali supplenti, che lo sostituiscono qualora si trovi nell'impossibilità di svolgere questa funzione, e ne informa la Commissione. Ove sussistano le condizioni di capacità istituzionale e di sana gestione finanziaria, l'ordinatore territoriale può delegare le sue competenze per l'attuazione dei programmi e progetti in questione all'entità responsabile presso la competente autorità PTOM. L'ordinatore territoriale informa ex ante la Commissione delle deleghe conferite.

Qualora sia a conoscenza di problemi concernenti l'espletamento delle procedure relative alla gestione delle risorse dell'11° FES, la Commissione prende, assieme all'ordinatore territoriale, tutti i contatti necessari per ovviare alla situazione e, all'occorrenza, adotta le misure appropriate. L'ordinatore territoriale assume la responsabilità finanziaria dei soli compiti esecutivi affidatigli.

Nell'ambito della gestione indiretta delle risorse dell'11° FES, e fatti salvi gli eventuali poteri complementari conferitigli dalla Commissione, l'ordinatore territoriale:

- a) è responsabile del coordinamento, della programmazione, del controllo e delle revisioni periodici dell'attuazione della cooperazione, nonché del coordinamento con i donatori;
- b) in stretta collaborazione con la Commissione, è responsabile della preparazione, della presentazione e della valutazione dei programmi e progetti.

2. Nell'ambito della gestione indiretta delle risorse dell'11° FES, e fatti salvi gli eventuali poteri complementari conferitigli dalla Commissione, l'ordinatore territoriale competente agisce

come amministrazione aggiudicatrice per i programmi attuati tramite gare di appalto o inviti a presentare proposte, sotto il controllo ex ante della Commissione.

3. Nel corso dell'esecuzione delle operazioni, fermo restando l'obbligo di informare la Commissione, l'ordinatore territoriale decide:

- a) adeguamenti e modifiche tecniche di scarso rilievo dei programmi e progetti, purché non alterino le soluzioni tecniche adottate e restino nei limiti dei fondi previsti per gli adeguamenti fissati nell'accordo di finanziamento;
- b) cambiamenti di ubicazione per quanto riguarda programmi o progetti che comportano più unità, motivati da ragioni tecniche, economiche o sociali;
- c) applicazione o condono delle penalità di mora;
- d) atti per lo svincolo delle cauzioni;
- e) subappalti;
- f) collaudi definitivi; la Commissione deve comunque aver approvato i collaudi provvisori, vidimare i relativi verbali ed eventualmente assistere ai collaudi definitivi, in particolare se l'entità delle riserve formulate al collaudo provvisorio richiede ulteriori lavori di un certo rilievo; e assunzione di consulenti e altri esperti di assistenza tecnica.

4. Nel caso di programmi regionali, le autorità dei PTOM partecipanti nominano un ordinatore regionale fra gli attori della cooperazione di cui all'articolo 11. I doveri dell'ordinatore regionale corrispondono, mutatis mutandis, a quelli dell'ordinatore territoriale.

Articolo 87

Comitato FES-PTOM

1. La Commissione è assistita, se del caso, dal comitato istituito dall'accordo interno relativo all'11° FES.

2. Il comitato, quando esercita le competenze che gli sono attribuite dalla presente decisione, è denominato «comitato FES-PTOM». Al comitato FES-PTOM si applicano le procedure del comitato di cui all'accordo interno sull'11° FES e al regolamento di esecuzione applicabile all'11° FES. Fino all'entrata in vigore di quest'ultimo regolamento, si applicano le procedure di cui al regolamento (CE) n. 617/2007 del Consiglio⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 617/2007 del Consiglio, del 14 maggio 2007, relativo all'applicazione del 10° FES (GU L 152 del 13.6.2007, pag. 1).

3. Il comitato concentra i propri lavori sulle questioni di fondo della cooperazione organizzata a livello dei PTOM e delle regioni. A fini di coerenza, coordinamento e complementarità, esso verifica l'attuazione dei documenti di programmazione.

4. Il comitato esprime il proprio parere:

- a) sui progetti di documenti di programmazione e sulle loro eventuali modifiche; e
- b) sulle decisioni di finanziamento per l'attuazione di questa parte della decisione.

Articolo 88

Ruolo delle delegazioni dell'Unione

1. Se l'Unione è rappresentata da una delegazione guidata da un capo delegazione, si applicano le disposizioni del regolamento finanziario applicabile all'11° FES relative agli ordinatori e ai contabili sottodelegati.

2. L'ordinatore territoriale e/o l'ordinatore regionale cooperano e lavorano a stretto contatto con il capo delegazione, che è l'interlocutore principale per tutte le parti interessate alla cooperazione nel PTOM in questione.

Articolo 89

Norme in materia di cittadinanza e origine per le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, le procedure di concessione di sovvenzioni e le altre procedure di attribuzione per i PTOM

1. Norme generali in materia di ammissibilità:

- a) la partecipazione all'aggiudicazione di contratti d'appalto, alle procedure di concessione di sovvenzioni e alle altre procedure di attribuzione relative ad azioni finanziate a titolo della presente decisione a beneficio di terzi è aperta a tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di un paese o territorio ammissibile secondo la definizione di cui al paragrafo 2, alle persone giuridiche che vi hanno effettivamente sede e alle organizzazioni internazionali;
- b) nel caso delle azioni cofinanziate congiuntamente con un partner o altro donatore o attuate tramite uno Stato membro in regime di gestione concorrente ovvero attuate tramite un fondo fiduciario istituito dalla Commissione, sono altresì ammissibili i paesi ammissibili secondo le norme di detto partner, altro donatore o Stato membro o stabiliti nell'atto costitutivo del fondo fiduciario.

Nel caso delle azioni attuate tramite organismi incaricati (Stati membri o loro agenzie, Banca europea per gli investimenti, organizzazioni internazionali o loro agenzie), sono

ammissibili anche le persone fisiche e giuridiche ammissibili secondo le norme dell'organismo incaricato, stabilite negli accordi conclusi con l'organismo cofinanziatore o attuatore;

- c) nel caso delle azioni finanziate dalla presente decisione e anche da un altro strumento di azione esterna, compreso l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ⁽¹⁾, modificato da ultimo a Ouagadougou il 22 giugno 2010 ⁽²⁾, i paesi individuati nell'ambito di uno degli strumenti in questione sono considerati ammissibili ai fini dell'azione.

Nel caso delle azioni a carattere transfrontaliero, regionale o mondiale finanziate da dalla presente decisione, le persone fisiche o giuridiche dei paesi, territori o regioni contemplati dall'azione possono partecipare alle procedure di attuazione di tali azioni;

- d) tutte le forniture acquistate nell'ambito di un contratto di appalto, o conformemente a una convenzione di sovvenzione, finanziato nell'ambito della presente decisione, devono avere origine in un paese o in un territorio ammissibile. Le forniture acquistate possono tuttavia essere originarie di qualsivoglia paese o territorio se il loro ammontare è inferiore alla soglia per il ricorso alla procedura negoziata concorrenziale. Ai fini del presente articolo, il termine «origine» è definito agli articoli 23 e 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽³⁾ e all'altra normativa dell'Unione in materia di origine non preferenziale;
- e) le norme del presente articolo non si applicano alle persone fisiche che hanno un rapporto di lavoro dipendente o altro rapporto contrattuale con un contraente o, se del caso, un subcontraente ammissibile né creano limitazioni basate sulla cittadinanza;
- f) l'ammissibilità definita nel presente articolo può essere limitata rispetto alla cittadinanza, all'ubicazione o alla natura dei richiedenti, ove richiesto dal carattere e dagli obiettivi dell'azione e nella misura necessaria per la sua efficace attuazione;
- g) le persone fisiche e giuridiche cui sono stati aggiudicati appalti rispettano la normativa ambientale vigente, compresi gli accordi multilaterali in materia ambientale e le norme fondamentali del diritto del lavoro convenute a livello internazionale.

⁽¹⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

2. Sono ammissibili al finanziamento a titolo delle presente decisione gli offerenti, i richiedenti e i candidati dei seguenti paesi e territori:

a) gli Stati membri, i paesi candidati e i candidati potenziali riconosciuti dall'Unione, nonché i membri dello Spazio economico europeo;

b) i PTO;

c) i paesi e i territori in via di sviluppo inseriti nell'elenco dei beneficiari di APS dell'OCSE/DAC, che non sono membri del gruppo G-20;

d) i paesi per i quali la Commissione stabilisce l'accesso reciproco all'assistenza esterna. L'accesso reciproco può essere concesso, per un periodo limitato di almeno un anno, ogniqualvolta un paese concede l'ammissibilità a parità di condizioni a soggetti dell'Unione e di PTO;

e) gli Stati membri dell'OCSE, nel caso di contratti attuati in un paese meno sviluppato;

f) se indicato anticipatamente nei documenti della procedura:

i) i paesi con legami tradizionali di tipo economico, commerciale o geografico con paesi limitrofi beneficiari;

ii) tutti i paesi, in caso di urgenza o indisponibilità di prodotti e servizi sui mercati dei paesi ammissibili.

3. Gli offerenti, i richiedenti e i candidati di paesi non ammissibili o i beni di origine non ammissibile possono essere considerati ammissibili dalla Commissione in casi debitamente giustificati dove le norme sull'ammissibilità renderebbero impossibile o estremamente difficile la realizzazione di un progetto, di un programma o di un'azione.

4. Per le azioni attuate in regime di gestione concorrente, lo Stato membro competente al quale la Commissione ha delegato compiti di esecuzione ha facoltà, a nome della Commissione, di autorizzare la partecipazione di offerenti, richiedenti e candidati di altri paesi e di autorizzare beni di origine di altri paesi ai sensi del paragrafo 2, lettera f), e di considerare ammissibili offerenti, richiedenti e candidati di paesi non ammissibili ai sensi del paragrafo 3, ovvero beni di origine non ammissibile ai sensi del paragrafo 1, lettera d).

Articolo 90

Protezione degli interessi finanziari dell'Unione e controlli finanziari

1. La Commissione adotta opportuni provvedimenti volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi della presente decisione, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. La Commissione e la Corte dei conti europea (CCE) hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione.

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio ⁽¹⁾, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi a finanziamenti dell'Unione.

Fatti salvi il primo e il secondo comma, gli accordi con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni e decisioni di sovvenzione e i contratti conclusi in applicazione della presente decisione devono abilitare espressamente la Commissione, la CCE e l'OLAF a svolgere tali revisioni, controlli e verifiche sul posto, conformemente al regolamento finanziario del FES.

3. Il PTOM interessato è il principale responsabile del controllo finanziario dei fondi dell'Unione, che esercita, se del caso, in coordinamento con lo Stato membro cui il PTOM è connesso, ai sensi delle disposizioni nazionali applicabili.

4. La Commissione provvede:

a) a garantire l'esistenza e il buon funzionamento, nel PTOM interessato, dei sistemi di gestione e di controllo per assicurare che i fondi dell'Unione siano utilizzati correttamente ed efficacemente; e

⁽¹⁾ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

b) in caso di irregolarità, a inviare raccomandazioni o richieste di misure correttive per rettificare le irregolarità e avviare alle carenze di gestione riscontrate.

5. La Commissione, il PTOM e, eventualmente, lo Stato membro cui è connesso, cooperano sulla base di accordi amministrativi in occasione di riunioni annuali o biennali per coordinare i programmi, la metodologia e l'attuazione dei controlli.

6. Per quanto riguarda le rettifiche finanziarie:

a) spetta in primo luogo al PTOM interessato individuare e rettificare le irregolarità finanziarie;

b) tuttavia, in caso di carenze da parte del PTOM interessato, la Commissione interviene, se il PTOM non rimedia alla situazione e se i tentativi di conciliazione falliscono, per ridurre o ritirare, la rimanenza dell'assegnazione globale corrispondente alla decisione di finanziamento del documento di programmazione.

Articolo 91

Monitoraggio, valutazione, processo di revisione e rendicontazione

1. La cooperazione finanziaria è sufficientemente flessibile da consentire un adeguamento continuo delle operazioni agli obiettivi della presente decisione e tiene conto dei cambiamenti della situazione economica, delle priorità e degli obiettivi del PTOM interessato, soprattutto attraverso una revisione ad hoc del documento di programmazione.

2. La revisione può essere avviata dalla Commissione o su richiesta del PTOM interessato e a seguito dell'accordo della Commissione.

3. La Commissione vaglia i progressi compiuti nell'attuazione dell'assistenza finanziaria fornita ai PTOM a titolo dell'11° FES e ogni anno, a partire dal 2015, presenta al Consiglio una relazione sull'attuazione e sui risultati, nonché, per quanto possibile, sui principali effetti e conseguenze dell'assistenza finanziaria dell'Unione. La relazione è trasmessa anche al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

4. La relazione di cui al paragrafo 3 contiene dati relativi all'esercizio precedente sulle misure finanziate, sui risultati delle attività di monitoraggio e di valutazione, sul coinvolgimento dei partner interessati, nonché sull'esecuzione degli stanziamenti d'impegno e di pagamento dell'11° FES. La relazione valuta i risultati dell'assistenza utilizzando, per quanto possibile, indicatori specifici e misurabili. Rende conto dei principali insegnamenti tratti e del seguito dato alle raccomandazioni delle valutazioni degli esercizi precedenti.

Capitolo 4

Principi di ammissibilità

Articolo 92

Ammissibilità al finanziamento territoriale

1. Le autorità pubbliche dei PTOM possono beneficiare del sostegno finanziario previsto dalla presente decisione.

2. Fatta salva l'approvazione da parte delle autorità dei PTOM interessati, possono beneficiare del sostegno finanziario previsto dalla presente decisione i soggetti o gli organismi seguenti:

a) gli organismi pubblici o parastatali locali, nazionali e/o regionali, gli enti o le autorità locali dei PTOM, in particolare i loro istituti finanziari e le loro banche di sviluppo;

b) le società e le imprese dei PTOM e dei gruppi regionali;

c) le imprese di uno Stato membro, affinché possano intraprendere progetti produttivi sul territorio di un PTOM, in aggiunta al loro contributo specifico;

d) gli intermediari finanziari dei PTOM o dell'Unione che promuovono e finanziano investimenti privati nei PTOM; e

e) gli attori della cooperazione decentrata e gli altri attori non pubblici dei PTOM e dell'Unione, affinché possano intraprendere progetti e programmi economici, culturali, sociali e didattici nei PTOM nell'ambito della cooperazione decentrata, come previsto all'articolo 12.

Articolo 93

Ammissibilità al finanziamento regionale

1. È utilizzata un'assegnazione regionale per le operazioni a vantaggio e con la partecipazione di:

a) due o più PTOM, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) uno o più PTOM e una o più regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE;

c) uno o più PTOM e uno o più Stati limitrofi, ACP o non ACP;

d) uno o più PTOM, una o più regioni ultraperiferiche e uno o più Stati limitrofi, ACP o non ACP;

e) due o più organismi regionali di cui fanno parte i PTOM;

f) uno o più PTOM e gli organismi regionali di cui fanno parte i PTOM, gli Stati ACP o una o più regioni ultraperiferiche;

g) i PTOM e l'Unione nel suo insieme; oppure

h) uno o più soggetti, autorità o altri organismi di almeno un PTOM, che siano membri di un GECT conformemente all'articolo 8, una o più regioni periferiche e uno o più Stati limitrofi, ACP o non ACP.

2. Il finanziamento inteso a consentire la partecipazione degli Stati ACP, delle regioni ultraperiferiche e di altri paesi si aggiunge ai fondi assegnati ai PTOM a norma della presente decisione.

3. La partecipazione degli Stati ACP, delle regioni ultraperiferiche e di altri paesi ai programmi stabiliti conformemente alla presente decisione è prevista soltanto nella misura in cui:

a) il centro di gravità dei progetti e programmi finanziati nell'ambito del quadro finanziario pluriennale di cooperazione resta in un PTOM;

b) negli strumenti finanziari dell'UE esistono disposizioni equivalenti; e

c) il principio di proporzionalità è rispettato.

4. Misure appropriate consentiranno di combinare gli stanziamenti del FES e del bilancio generale dell'Unione per finanziare progetti di cooperazione tra i PTOM, i paesi ACP, le regioni ultraperiferiche e altri paesi, in particolare meccanismi semplificati per la gestione congiunta di questi progetti.

Articolo 94

Ammissibilità ai programmi dell'Unione

1. Le persone fisiche provenienti da un PTOM, secondo la definizione di cui all'articolo 50 e, ove applicabile, i pertinenti enti e istituzioni pubblici e/o privati di un PTOM sono ammessi a partecipare ai programmi dell'Unione e a fruire dei finanziamenti ivi previsti, fatte salve le regole e le finalità dei programmi stessi e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il PTOM è connesso.

2. I PTOM possono altresì beneficiare di un sostegno nell'ambito dei programmi dell'Unione per la cooperazione con altri paesi, in particolare i paesi in via di sviluppo, fatte salve le regole, le finalità e le modalità di tali programmi.

3. La Commissione riferisce al Comitato FES-PTOM in merito alla partecipazione dei PTOM ai programmi dell'Unione, sulla base delle informazioni contenute nella relazione annuale di attuazione trasmessa dai PTOM e delle altre informazioni disponibili.

PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 95

Delega di potere alla Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che modificano le appendici dell'allegato VI per tener conto degli sviluppi tecnologici e delle modifiche della legislazione doganale, secondo la procedura di cui all'articolo 96.

Articolo 96

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 95 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Consiglio non si opponga a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 95 può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio. La decisione di revoca

pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 95 entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato al Consiglio stesso o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio.

Articolo 97

Cambiamento di status

Il Consiglio decide, deliberando a norma dell'articolo 203 TFUE, i necessari adeguamenti della presente decisione quando:

a) un PTOM diventa indipendente;

b) un PTOM cessa di far parte dell'associazione;

Articolo 99

c) un PTOM diventa una regione ultraperiferica;

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 1^o gennaio 2014.

d) una regione ultraperiferica diventa un PTOM.

L'allegato VI si applica secondo quanto previsto all'articolo 65 dello stesso allegato.

Articolo 98

Abrogazione

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2013

La decisione 2001/822/CE del Consiglio è abrogata.

Per il Consiglio

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.

Il presidente

D. PAVALKIS
